

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	55
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	57
AFFARI SOCIALI (XII)	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	73
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	74

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 – Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Doris LO MORO. — Interviene il Ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 9.05.

Comunicazioni del Presidente

Doris LO MORO, *presidente*, dà il benvenuto all'onorevole Cassinelli, di recente entrato a far parte del Comitato per la legislazione in sostituzione dell'on. Giubino.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 – Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carlo MONAI, *relatore*, dopo aver brevemente richiamato i contenuti del provvedimento in esame, che investono numerosi aspetti della materia della salute, fa presente che i profili di maggiore criticità, che saranno oggetto di diffusa trattazione nella sua proposta di parere, attengono a quelle disposizioni del decreto che non appaiono coerenti con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative in quanto incidono su norme di rango secondario, nonché alle disposizioni che demandano compiti attuativi a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero a decreti ministeriali di natura non regolamentare, piuttosto che a fonti secondarie del diritto.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 5440 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso dispone un complesso di interventi – elencati puntualmente nel corposo preambolo – che investono numerosi aspetti della più ampia materia della tutela della salute, i quali spaziano dalla

disciplina della professione e della responsabilità dei medici, della dirigenza sanitaria e del governo clinico, sino alla disciplina della garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco, alla sicurezza alimentare, al trattamento di emergenze veterinarie, ai farmaci, alla sperimentazione clinica dei medicinali, alla razionalizzazione di alcuni enti sanitari e al trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante;

peraltro, la ripartizione dei singoli interventi all'interno del testo non è sempre operata assicurando che le discipline oggetto di ciascun articolo rivestano carattere omogeneo, in difformità, dunque, rispetto alle prescrizioni contenute nel paragrafo 2, lettera a), della Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; al riguardo, si segnalano, in particolare, l'articolo 6 – rubricato *Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari* – che si compone di tre commi, aventi ciascuno ad oggetto una delle tre materie indicate nella rubrica e l'articolo 7, rubricato *Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco* (le quali formano oggetto dei commi da 1 a 3) *misure di prevenzione per contrastare la ludopatia* (oggetto dei commi da 4 a 10) e *per l'attività sportiva non agonistica* (oggetto del comma 11); inoltre, la disciplina in materia di prevenzione della ludopatia appare intrecciarsi con quella contenuta all'articolo 5, comma 2, che tratta anch'esso della ludopatia, anche se sotto il diverso profilo della tutela dei soggetti che ne sono affetti;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si regi-

stra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali. In altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di misure che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate, mentre fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; in altri casi ancora, la nuova disciplina si sovrappone alle previgenti normative, riproducendone e talvolta integrandone il contenuto, senza però disporre l'abrogazione o, comunque, in assenza di un adeguato coordinamento; talora, infine, il testo, pur novellando la disciplina previgente, affianca alle novelle ulteriori disposizioni che completano in via non testuale la disciplina dettata dalle novelle stesse. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 1, laddove il comma 2 integra in maniera non testuale il disposto dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, sulla disciplina delle unità complesse di cure primarie, mentre il comma 3 fa sistema con l'articolo 15 del recente decreto-legge n. 95 del 2012;

all'articolo 3, laddove il comma 2 si sovrappone al disposto dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo – senza procedere al necessario coordinamento – un regolamento di attuazione in luogo del regolamento di delegificazione previsto dalla normativa previgente;

all'articolo 4, ove i commi 2 e 3 integrano in via non testuale il disposto delle novelle che il comma 1 dello stesso

articolo apporta agli articoli 3-*bis*, comma 3, e 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

all'articolo 6, ove il comma 2 sembra fare sistema con l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

all'articolo 10, ove i commi da 2 a 6 intervengono sulla disciplina della distribuzione ed innovatività terapeutica dei farmaci, la quale dovrebbe essere inserita, previo coordinamento, in un adeguato contesto normativo, costituito dal decreto legislativo n. 219 del 2006;

all'articolo 13, ove il comma 2 integra in via non testuale la novella recata dal comma 1 del medesimo articolo alla disciplina in materia di medicinali omeopatici contenuta all'articolo 20 del decreto legislativo n. 219 del 2006;

risultano invece avulse da un idoneo contesto le discipline di cui all'articolo 6, comma 1, in materia di *“procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento a specifiche normative, nonché di costruzione di strutture ospedaliere”*; all'articolo 7, commi da 4 a 10, recanti un complesso di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, ed al comma 11, in materia di attività sportiva non agonistica; all'articolo 8, commi da 4 a 12 e comma 16 in materia di sicurezza alimentare; all'articolo 9, in materia di emergenze veterinarie; all'articolo 11, commi 1, 2, 4 e 5, relativi alla revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e all'impiego razionale dei medicinali; all'articolo 12, commi 2, 5, 6 e 7, in materia di immissione in commercio e di sperimentazione clinica dei medicinali; all'articolo 14, commi 8 e 9, in materia di contributi alla Fondazione ONAOSI; nonché, infine, all'articolo 15, commi 2 e 3, in materia di prestazioni rese a titolo oneroso dal Ministero della salute;

si registrano, infine, casi in cui il decreto-legge, nel novellare un'intera partizione di un testo normativo, si riferisce, in modo impreciso, alle sue singole articolazioni anziché alla partizione nel suo

complesso. In particolare, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), novella l'articolo 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, riferendosi al *“primo e secondo periodo, fino alle parole «seguenti modalità»”*, piuttosto che all'alinea, che viene sostituita integralmente; all'articolo 7, comma 1, dispone invece la sostituzione del primo e del secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia (regio decreto n. 2316 del 1934), sostituendo così integralmente l'intero articolo, che si compone di due soli commi;

il decreto-legge si rapporta inoltre alla normativa vigente procedendo, in alcuni limitati casi, mediante richiami effettuati in forma generica o imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano l'articolo 4, comma 1, lettera *c*), che richiama genericamente la *“normativa vigente in materia (di valutazione dei dirigenti) per le pubbliche amministrazioni”* e l'articolo 8, comma 5, che dispone che la violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 è punita dall'autorità competente, *“da determinarsi ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193”*;

in relazione invece alle formule abrogative utilizzate, il decreto-legge, all'articolo 14, comma 1, dispone la soppressione della società consortile *“Consorzio anagrafi animali”*, senza tuttavia abrogare le disposizioni istitutive dell'ente in questione (si tratta dell'articolo 4, commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge n. 2 del 2006);

infine, secondo una tecnica normativa invalsa nei più recenti provvedimenti, il decreto-legge presenta una peculiare struttura, consistente nell'introduzione di previsioni di carattere generale alle quali seguono disposizioni di carattere derogatorio ovvero condizionanti delle prime; da ciò consegue che, nell'ambito di alcune disposizioni, all'enunciazione della regola segue l'individuazione della deroga. Tale fenomeno si riscontra, ad esempio, all'ar-

articolo 2, comma 1 [dove la lettera *b*) contiene la regola generale circa la durata delle autorizzazioni all'esercizio straordinario delle attività libero-professionali dei medici del Servizio sanitario nazionale, fissandone la scadenza al 30 novembre 2012, mentre la successiva lettera *c*), capoverso *a-ter*), prevede la possibilità di prorogare tali autorizzazioni fino al 30 aprile 2013]; nonché all'articolo 12, dove i commi 1 e 2 disciplinano in via generale il procedimento di classificazione dei medicinali fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale, mentre il comma 3 sottrae a tale disciplina i farmaci generici o equivalenti;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento contiene alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; in alcuni casi, si tratta di discipline di carattere ordinamentale che, richiedendo per la loro applicazione i necessari adeguamenti dell'ordinamento vigente, si prevede abbiano un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo (si vedano, in proposito, l'articolo 7, commi 3 e 7 e l'articolo 12, comma 3); in altri casi, invece, la nuova normativa non risulta di immediata applicazione in quanto essa richiede l'attuazione di alcuni adempimenti: al riguardo, si vedano l'articolo 8, comma 16, che si applica "Decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica" all'Unione europea, e l'articolo 15, comma 1, capoverso comma 90, che dispone la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 (fatto salvo l'articolo 2), contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse, da operare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 marzo 2013; per tali disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15,

comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto;

inoltre, il decreto, all'articolo 13, comma 3, differisce dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale possono essere commercializzati i medicinali veterinari omeopatici in conformità alla normativa previgente al decreto legislativo n. 193 del 2006; come si evince dalla relazione illustrativa, il suddetto termine sarebbe stato più volte prorogato, non risultando tuttavia chiaro con quali fonti le suddette proroghe siano state disposte;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto-legge, all'articolo 4 (*Dirigenza sanitaria e governo clinico*), reca una normativa che si sovrappone a quella contenuta nel testo unificato delle proposte di legge C. 278 e abbinate, recante modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di cui la Commissione Affari sociali della Camera ha recentemente concluso l'esame in sede referente; inoltre, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 14 settembre 2012, ha approvato un disegno di legge recante deleghe al Governo in materia sanitaria e di sicurezza alimentare;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge, all'articolo 14, commi da 2 a 6, interviene sulla disciplina dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), incidendo in modo non testuale su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si tratta del decreto ministeriale 3 agosto 2007); si integra così una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può

derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il provvedimento contiene alcune disposizioni che demandano la loro attuazione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, l'articolo 5, comma 1, prevede l'applicazione della procedura prevista dall'ordinamento vigente (articolo 6 del decreto-legge n. 347 del 2001) per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta e con il concerto, rispettivamente, del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze) anche per la riformulazione degli elenchi delle malattie croniche e delle malattie rare, che sono contenuti in due decreti ministeriali, affidando così ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di modificare decreti ministeriali di natura regolamentare; inoltre, l'articolo 15, comma 1, capoverso comma 90, demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 marzo 2013 sulla base di una procedura particolarmente complessa, l'individuazione delle misure necessarie ad assicurare il trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante, ora esercitate dal Ministero della salute, al Servizio sanitario nazionale. In relazione alle anzidette disposizioni, che affidano compiti attuativi a fonti atipiche del diritto, si ricorda che, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, tale modalità di produzione normativa non appare conforme alle esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Pre-

sidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali); circostanza questa ancora più grave nel caso dell'articolo 5, comma 1, laddove si attribuisce alla suddetta fonte atipica del diritto il compito di modificare un atto di natura regolamentare già vigente;

infine, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso *a-bis*), demanda la definizione di "modalità tecniche" per la sua attuazione ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare; in proposito, si rammenta che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica" e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare*»;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento reca alcune formulazioni che risultano ambigue o generiche. In particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa riferimento a "forme di finanziamento a budget"; mentre, all'articolo 7, comma 4, è presente un riferimento alle "trasmissioni televisive o radiofoniche" ed alle "rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani";

in relazione al coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo

6, comma 3, primo periodo, reca una disciplina che si esplicita essere applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome; tuttavia, il terzo periodo del medesimo comma dispone che “Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”;

infine, il disegno di legge è provvisto sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), che dell’autorizzazione all’esenzione dall’obbligo di redigere l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), conformemente a quanto statuito dall’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all’articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso a-bis), che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – sia riformulata l’anzidetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

all’articolo 5, comma 1, laddove – al fine di ricomprendere le malattie croniche e le malattie rare nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, si dispone l’applicazione della procedura prevista per il loro aggiornamento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta e con il concerto, rispettivamente, del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze) anche per l’aggiornamento degli elenchi delle malat-

tie croniche e delle malattie rare, i quali sono tuttavia contenuti in due decreti ministeriali – si preveda, in luogo della modifica di tali regolamenti ad opera di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la novazione della fonte e l’abrogazione dei decreti ministeriali in questione;

si sopprima la disposizione contenuta all’articolo 14, commi da 2 a 6, che interviene in via non testuale su discipline oggetto di una fonte normativa di rango subordinato (segnatamente, sul decreto ministeriale 3 agosto 2007);

all’articolo 15, comma 1, capoverso comma 90 – che demanda compiti attuativi a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l’adozione della disciplina ivi prevista a uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

all’articolo 1, comma 1, che dispone la soppressione della società consortile “Consorzio anagrafi animali”, senza tuttavia abrogare le disposizioni istitutive dell’ente in questione (si tratta dell’articolo 4, commi 4, 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 2 del 2006), siano indicate le norme oggetto di abrogazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all’articolo 6, comma 3, si ponga riparo al difetto di coordinamento interno tra le disposizioni contenute al primo periodo (laddove si dispone l’applicabilità della disciplina ivi contenuta anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome) e quelle contenute al terzo periodo del medesimo comma che prevede invece, per “Per le province autonome di Trento e di Bolzano” l’applicazione delle “disposizioni di cui all’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”;

si proceda alla ripartizione del contenuto degli articoli 6 e 7 nell’ambito di più articoli, aventi ciascuno un contenuto

omogeneo e corrispondente alla rubrica, al fine di assicurarne la conformità alle prescrizioni contenute nel paragrafo 2, lettera a), della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 1, lettera c), che contiene un rinvio normativo generico, e all'articolo 8, comma 5, che contiene un rinvio normativo impreciso, si dovrebbero specificare o indicare correttamente le normative oggetto del rinvio;

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, commi 2 e 3, e all'articolo 13, comma 2, si dovrebbero inserire le disposizioni ivi contenute nell'ambito delle novelle previste, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 13, comma 1;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbe chiarire la portata normativa delle locuzioni riportate in premessa contenute all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 7, comma 4;

all'articolo 2, comma 1, lettera b), si dovrebbe sostituire il riferimento ivi contenuto all'articolo 1, comma 4, *“primo e secondo periodo, fino alle parole « seguenti modalità »”* della legge n. 120 del 2007, con quello, più corretto, all'alinea del suddetto comma;

all'articolo 7, comma 1, si dovrebbe sostituire il riferimento ivi contenuto al primo e al secondo comma dell'articolo 25

del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia (regio decreto n. 2316 del 1934), con quello, più preciso, all'intero articolo 25, tenuto conto che esso si compone di due soli commi ».

Roberto ZACCARIA rivolge un ringraziamento al Ministro Balduzzi che, con la sua partecipazione alla riunione odierna, dimostra un'attenzione e una sensibilità verso l'attività del Comitato che non è frequente riscontrare nei rappresentanti dell'Esecutivo. Venendo al merito della discussione, osserva come gli aspetti problematici evidenziati dal relatore nella sua proposta di parere – che sono divenuti ormai una costante delle pronunce del Comitato – appaiono portare ulteriori conferme al fenomeno della vistosa trasformazione dello strumento della decretazione d'urgenza rispetto al modello delineato dalla Costituzione e dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, fenomeno che il Comitato osserva da tempo. Nelle attuali circostanze appare difficile pronosticare un intervento del Parlamento che riconduca lo strumento del decreto-legge al fisiologico modello disegnato dalla Costituzione. Probabilmente, potrebbe essere solo la Corte costituzionale, di recente pronunciata sull'argomento con la sentenza n. 22 del 2012, a contribuire con un ulteriore intervento al raggiungimento di tale obiettivo.

Osserva altresì, con rammarico, come al mutamento della compagine governativa, attualmente formata da tecnici, non abbia fatto seguito un cambiamento nella formulazione dei testi normativi rimasta, invece, sostanzialmente immutata e caratterizzata dalle medesime pecche. Considerato che il decreto-legge viene esaminato dalla Camera in prima lettura, che quindi disporrebbe teoricamente del tempo sufficiente per apportare alcune correzioni necessarie a migliorare il testo, fa appello al Governo nella persona del Ministro, anche alla luce della sua riconosciuta competenza in materia costituzionale, af-

finché, nell'*iter* del provvedimento, si renda parte attiva nel recepimento dei rilievi del Comitato.

Doris LO MORO, *presidente*, ringrazia vivamente il Ministro per la sua presenza all'odierna seduta del Comitato per la legislazione, il cui lavoro, a suo avviso, è spesso sottovalutato dalle Commissioni di merito e dallo stesso Esecutivo, nonostante si tratti di un organo che per i suoi criteri di composizione e i compiti che gli sono affidati dal Regolamento agisce al di sopra delle logiche di appartenenza politica, con una giurisprudenza consolidatasi nel tempo. Tale circostanza, peraltro, appare la premessa più idonea per poter realizzare istituzionalmente con l'Esecutivo una fruttuosa collaborazione proprio sul tema della qualità per la legislazione.

Il Ministro Renato BALDUZZI reputa la sua presenza nella riunione odierna del Comitato un atto dovuto, anche in ragione della sua formazione professionale di costituzionalista. Ricorda infatti di aver salutato, in tale ruolo, con grande favore l'istituzione, nel 1997, del Comitato per la legislazione, che ha rappresentato una grande ed importante innovazione nell'ordinamento parlamentare; rammenta altresì di aver sempre auspicato che le funzioni ad esso assegnate potessero essere implementate. Una volta dimesso, al momento, l'abito del professore universitario ed assunto il ruolo di Ministro, si è, peraltro, trovato a dover constatare una certa distanza tra un approccio prettamente accademico-scientifico e le condizioni dell'agire politico.

Conviene in generale con quanto osservato dall'onorevole Zaccaria in relazione alla profonda trasformazione che ha caratterizzato la decretazione d'urgenza, ma con riferimento al provvedimento in esame segnala come la relazione illustrativa del decreto-legge dia analiticamente conto delle ragioni di necessità e d'urgenza che hanno indotto il Governo a deliberarne l'adozione, la quale è anche stretta conseguenza dei provvedimenti di revisione della spesa pubblica entrati in vigore

prima della pausa estiva dei lavori parlamentari (si tratta, in particolare, dei decreti legge n. 52 e n. 95 del 2012).

Peraltro, pur consapevole del fatto che il decreto presenta certamente dei profili che meritano un certo approfondimento, non può certo dirsi, a suo avviso, che tali aspetti problematici presentino quei caratteri di vizio macroscopico del decreto che, come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale, non può essere sanato neanche con la conversione in legge.

Quanto al fenomeno del reiterarsi degli stessi errori nella formulazione dei testi dei provvedimenti governativi, anche nel passaggio da un Esecutivo all'altro, esso sembra da imputare al fatto che i testi normativi sono frutto di progressive stratificazioni, che finiscono per comportare inevitabilmente il rischio della permanenza degli stessi difetti. Al riguardo, dichiara, in ogni caso, la sua massima disponibilità a verificare, caso per caso, se a tali eventuali errori tratteggiati si possa porre riparo.

Venendo quindi ai contenuti della proposta di parere presentata dal relatore, constata, in termini generali, come buona parte dei rilievi ivi contenuti siano certamente condivisibili. Peraltro, non mancano casi in cui le criticità evidenziate nel parere derivano, in realtà, non da una disattenzione del Governo, ma, al contrario, da una sua scelta meditata. È questo il caso, ad esempio, della modifica non testuale all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, contenuta all'articolo 1, comma 2, del decreto. Tale modifica non testuale si spiega agevolmente in ragione del fatto che la materia in questione è disciplinata da una pluralità di fonti del diritto di rango diverso, alcune anche di carattere convenzionale, di guisa che non è apparso corretto trasfondere la nuova disciplina nell'ambito di una preesistente fonte statale del diritto. Analogamente, è stata una scelta consapevole quella di introdurre, all'articolo 6, una normativa che faccia sistema con quella di cui alla legge n. 67 del 1988, mantenendola però in un ambito normativo a sé stante. In altri casi, invece, sempre in

relazione al profilo dei rapporti con la normativa vigente, il contributo del parere è assai prezioso, ad esempio laddove si nota che l'articolo 3, mediante modifica non testuale, prevede che venga adottato un regolamento di attuazione in luogo di quello di delegificazione previsto dalla normativa previgente: la questione formerà certamente oggetto di un'attenta valutazione da parte del Ministero.

Quanto poi ai profili, evidenziati entrambi nelle sole premesse del parere, attinenti, l'uno, all'asserita intersezione dei contenuti del decreto-legge con quelli di altri progetti di legge (e, in particolare con il testo unificato delle proposte di legge C. 278 e abbinate in materia di governo clinico) e, l'altro, alla struttura del testo (segnalandosi in particolare che, in alcuni casi, alla definizione della regola generale seguirebbe l'individuazione della sua eccezione), ritiene si tratti, in entrambi i casi, di rilievi non condivisibili. In relazione al primo aspetto, segnala infatti che l'articolo 4 del decreto-legge vuole risolvere l'annosa questione del governo delle attività cliniche, come peraltro dimostra il complesso *iter* parlamentare di esame delle predette proposte di legge, mentre, in relazione al secondo rilievo, osserva come sia stata intenzione espressa del Governo proprio quella di individuare, in alcuni casi, la disciplina generale della materia, facendovi seguire l'indicazione di specifiche eccezioni.

Si sofferma quindi sul profilo relativo ai rapporti tra le fonti del diritto.

A tale proposito, in primo luogo, manifesta la propria personale sensibilità per quella che anche lui stesso ha avuto modo di qualificare come "fuga dal regolamento". Intende però con ciò riferirsi esclusivamente a quelle disposizioni che affidano compiti attuativi a decreti di natura non regolamentare e non già a quelle disposizioni che si riferiscono invece a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, a suo avviso, costituiscono fonti tipiche del diritto.

Al riguardo, ritiene che la ragione della fuga dalle fonti secondarie e, segnatamente, da quella regolamentare, deriva

dalla mancata razionalizzazione delle procedure consultive e di controllo previste per l'adozione di tali atti. Non ritenendo infatti che la predilezione per il decreto di natura non regolamentare possa essere imputata alla volontà del Ministro proponente di sfuggire ad una deliberazione collegiale del Consiglio dei Ministri e, posta l'attenzione sul fatto che l'attivazione delle procedure consultive (ad opera del Consiglio di Stato) e di quelle di controllo (ad opera della Corte dei Conti) rappresenta in realtà la massima garanzia per la Pubblica Amministrazione procedente, non può che concludere che, evidentemente, la fuga dalle anzidette procedure deriva proprio dal fatto che le stesse necessitano di una certa razionalizzazione.

Da ultimo, sempre in relazione al rapporto tra le fonti del diritto, precisa che l'innalzamento del rango della fonte che disciplina dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), da secondaria a primaria, è il frutto di una precisa scelta del Governo. Chiede pertanto al relatore di riflettere sull'opportunità di espungere dal parere la condizione con la quale si chiede la soppressione delle disposizioni contenute all'articolo 14, commi 2 e seguenti, che disciplinano, appunto, l'Istituto in questione.

Conclusivamente, dopo aver proposto che venga altresì espunta l'indicazione, tra le disposizioni di cui il parere richiede che venga precisata la portata normativa, di quella contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che, nel riferirsi alle forme di finanziamento a *budget*, reca in realtà un'espressione entrata da anni nel linguaggio corrente e ben nota agli operatori del settore, ritiene di dover ringraziare il Comitato per la legislazione per il lavoro istruttorio svolto che sarà di estremo ausilio all'attività del Ministero.

Lino DUILIO rivolge anch'egli un sincero ringraziamento al Ministro per aver preso parte ai lavori del Comitato ed esprime l'auspicio che la presenza del Governo a un così alto livello non resti un

caso isolato. Conviene sul giudizio che il decreto all'esame non presenta vizi macroscopici, soprattutto se confrontato con altri provvedimenti sui quali il Comitato si è espresso di recente e concorda con la necessità espressa dal collega Zaccaria di pervenire al più presto ad un chiarimento, una volta per tutte, nelle sedi costituzionalmente più appropriate, sulla ontologia e sulla funzione del "decreto-legge", considerato che il ricorso improprio allo strumento della decretazione d'urgenza, con conseguente snaturamento di tale fonte del diritto rispetto al modello delineato in Costituzione, produce rilevanti implicazioni sul piano del rapporto tra Parlamento e Governo in relazione all'esercizio delle funzioni legislative. A tale rilievo critico non fa eccezione nemmeno il provvedimento in oggetto: ritiene, infatti, che già dalla lettera contenente la richiesta di autorizzazione all'esenzione dalla stesura dell'AIR emergano numerosi elementi che portano a dubitare della sussistenza, nel caso di specie, delle ragioni di necessità ed urgenza che legittimano il ricorso allo strumento del decreto-legge. Pur comprendendo la necessità, dettata dall'attuale contesto economico-finanziario, di realizzare interventi normativi che tengano fermo l'obiettivo del contenimento dei costi, non può sottacere le sue perplessità in ordine alla scelta del titolo del provvedimento che lega, a suo giudizio in modo un po' disinvolto, il concetto di "sviluppo" del Paese a quello di "tutela della salute". Con riferimento agli aspetti problematici del testo, cita a titolo di esempio l'articolo 7, comma 11, che, pur introducendo una disciplina pienamente rispondente a una specifica esigenza della collettività (la salvaguardia delle condizioni di salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica, argomento che ha formato oggetto di un suo atto di sindacato ispettivo) presenta alcune criticità sotto il profilo della rispondenza alle regole che presiedono alla produzione normativa. In particolare, la citata disposizione del decreto demanda la definizione di tali garanzie ad un decreto ministeriale, vale a dire ad un atto amministrativo con rife-

rimento al quale l'interlocuzione delle Camere con il Governo avviene in modo molto più limitato rispetto a quanto accade invece per l'esame dei provvedimenti legislativi. Occorrerebbe, invece, evitare la trappola denunciata da Leonardo Sciascia, allorché scriveva che "Le leggi contemplan tutto. Punto. Appunto: contemplan".

Il Ministro Renato BALDUZZI, dato atto all'onorevole Duilio della spiccata sensibilità sottesa all'osservazione da lui svolta in merito al titolo del decreto, osserva come in realtà il termine "sviluppo" non abbia più solo una accezione meramente economica: una copiosa letteratura internazionale – cita ad esempio Stiglitz – identifica, infatti, lo sviluppo con una trasformazione della società che passa anche attraverso l'innalzamento dello *standard* di vita, inteso come standard della salute e di alfabetizzazione. Quanto alle perplessità manifestate dall'onorevole Duilio in merito alla scelta di demandare ad un decreto ministeriale l'adozione della disciplina relativa a delicati aspetti legati all'attività sportiva non agonistica – scelta che peraltro nasce dalle peculiarità della normativa del settore sanitario – oltre a richiamare la possibilità di attivare gli strumenti di sindacato ispettivo e di controllo, fa presente che, in base alla sua esperienza di Ministro, l'interlocuzione più proficua del Governo con le Commissioni di merito è avvenuta spesso proprio in occasione dell'esame di atti non legislativi.

Carlo MONAI, *relatore*, nel ringraziare il Ministro per il non comune apporto dato al dibattito in seno al Comitato ed alla luce dei preziosi chiarimenti forniti, ritiene di dover accogliere alcune delle richieste testé avanzate dal Ministro, apportando le necessarie riformulazioni alla proposta di parere prima illustrata.

In particolare, ritiene, per le motivazioni prima richiamate dal Ministro, di dover espungere dall'elenco delle modifiche non testuali di cui si chiede la trasformazione in novelle, quella contenuta all'articolo 1, comma 2; così come non ha

difficoltà ad espungere dalle premesse, sia il paragrafo concernente le procedure di formazione delle leggi che il capoverso dedicato alla tecnica normativa per la quale alla enunciazione della regola segue quella della deroga. Analogamente, non ha alcuna obiezione ad espungere il riferimento, tra le disposizioni di cui si chiede venga chiarita la portata, a quella contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), laddove si riferisce alle forme di finanziamento a *budget*.

Quanto infine alla richiesta del Ministro di espungere la condizione con cui si chiede che venga soppressa la disposizione contenuta all'articolo 14, commi da 2 a 6, laddove interviene in via non testuale su discipline oggetto di una fonte normativa di rango subordinato, ritiene che l'anzidetta condizione possa essere riformulata ma non già soppressa. In proposito, preso atto dell'esplicita intenzione del Governo di elevare il rango della fonte del diritto recante la disciplina dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), osserva tuttavia che una tale scelta dovrebbe comportare il conseguente affidamento della definizione dell'intera materia alla fonte primaria del diritto, disponendosi contestualmente l'abrogazione espressa della fonte secondaria del diritto che attualmente la disciplina.

Alla luce delle considerazioni testé svolte, formula la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5440 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso dispone un complesso di interventi – elencati puntualmente nel corposo preambolo – che investono numerosi aspetti della più ampia materia della tutela della salute, i quali spaziano dalla disciplina della professione e della responsabilità dei medici, della dirigenza sanita-

ria e del governo clinico, sino alla disciplina della garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco, alla sicurezza alimentare, al trattamento di emergenze veterinarie, ai farmaci, alla sperimentazione clinica dei medicinali, alla razionalizzazione di alcuni enti sanitari e al trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante;

peraltro, la ripartizione dei singoli interventi all'interno del testo non è sempre operata assicurando che le discipline oggetto di ciascun articolo rivestano carattere omogeneo, in difformità, dunque, rispetto alle prescrizioni contenute nel paragrafo 2, lettera *a*), della Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; al riguardo, si segnalano, in particolare, l'articolo 6 – rubricato *Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari* – che si compone di tre commi, aventi ciascuno ad oggetto una delle tre materie indicate nella rubrica e l'articolo 7, rubricato *Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco* (le quali formano oggetto dei commi da 1 a 3) *misure di prevenzione per contrastare la ludopatia* (oggetto dei commi da 4 a 10) e *per l'attività sportiva non agonistica* (oggetto del comma 11); inoltre, la disciplina in materia di prevenzione della ludopatia appare intrecciarsi con quella contenuta all'articolo 5, comma 2, che tratta anch'esso della ludopatia, anche se sotto il diverso profilo della tutela dei soggetti che ne sono affetti;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative,

in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali. In altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di misure che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate, mentre fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; in altri casi ancora, la nuova disciplina si sovrappone alle previgenti normative, riproducendone e talvolta integrandone il contenuto, senza però disporre l'abrogazione o, comunque, in assenza di un adeguato coordinamento; talora, infine, il testo, pur novellando la disciplina previgente, affianca alle novelle ulteriori disposizioni che completano in via non testuale la disciplina dettata dalle novelle stesse. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 3, laddove il comma 2 si sovrappone al disposto dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo – senza procedere al necessario coordinamento – un regolamento di attuazione in luogo del regolamento di delegificazione previsto dalla normativa previgente;

all'articolo 4, ove i commi 2 e 3 integrano in via non testuale il disposto delle novelle che il comma 1 dello stesso articolo apporta agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

all'articolo 6, ove il comma 2 sembra fare sistema con l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

all'articolo 10, ove i commi da 2 a 6 intervengono sulla disciplina della distribuzione ed innovatività terapeutica dei farmaci, la quale dovrebbe essere inserita,

previo coordinamento, in un adeguato contesto normativo, costituito dal decreto legislativo n. 219 del 2006;

all'articolo 13, ove il comma 2 integra in via non testuale la novella recata dal comma 1 del medesimo articolo alla disciplina in materia di medicinali omeopatici contenuta all'articolo 20 del decreto legislativo n. 219 del 2006;

risultano invece avulse da un idoneo contesto le discipline di cui all'articolo 6, comma 1, in materia di *“procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento a specifiche normative, nonché di costruzione di strutture ospedaliere”*; all'articolo 7, commi da 4 a 10, recanti un complesso di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, ed al comma 11, in materia di attività sportiva non agonistica; all'articolo 8, commi da 4 a 12 e comma 16 in materia di sicurezza alimentare; all'articolo 9, in materia di emergenze veterinarie; all'articolo 11, commi 1, 2, 4 e 5, relativi alla revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e all'impiego razionale dei medicinali; all'articolo 12, commi 2, 5, 6 e 7, in materia di immissione in commercio e di sperimentazione clinica dei medicinali; all'articolo 14, commi 8 e 9, in materia di contributi alla Fondazione ONAOSI; nonché, infine, all'articolo 15, commi 2 e 3, in materia di prestazioni rese a titolo oneroso dal Ministero della salute;

si registrano, infine, casi in cui il decreto-legge, nel novellare un'intera partizione di un testo normativo, si riferisce, in modo impreciso, alle sue singole articolazioni anziché alla partizione nel suo complesso. In particolare, all'articolo 2, comma 1, lettera b), novella l'articolo 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, riferendosi al *“primo e secondo periodo, fino alle parole “seguinti modalità”*”, piuttosto che all'alinea, che viene sostituita integralmente; all'articolo 7, comma 1, dispone invece la sostituzione del primo e del secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia (regio

decreto n. 2316 del 1934), sostituendo così integralmente l'intero articolo, che si compone di due soli commi;

il decreto-legge si rapporta inoltre alla normativa vigente procedendo, in alcuni limitati casi, mediante richiami effettuati in forma generica o imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano l'articolo 4, comma 1, lettera c), che richiama genericamente la *"normativa vigente in materia (di valutazione dei dirigenti) per le pubbliche amministrazioni"* e l'articolo 8, comma 5, che dispone che la violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 è punita dall'autorità competente, *"da determinarsi ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193"*;

in relazione invece alle formule abrogative utilizzate, il decreto-legge, all'articolo 14, comma 1, dispone la soppressione della società consortile « Consorzio anagrafi animali », senza tuttavia abrogare le disposizioni istitutive dell'ente in questione (si tratta dell'articolo 4, commi 4, 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 2 del 2006);

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento contiene alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; in alcuni casi, si tratta di discipline di carattere ordinamentale che, richiedendo per la loro applicazione i necessari adeguamenti dell'ordinamento vigente, si prevede abbiano un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo (si vedano, in proposito, l'articolo 7, commi 3 e 7 e l'articolo 12, comma 3); in altri casi, invece, la nuova normativa non risulta di immediata applicazione in quanto essa richiede l'attuazione di alcuni adempimenti: al riguardo, si vedano l'articolo 8, comma 16, che si applica *"Decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica"* all'Unione europea, e l'articolo 15, comma 1, capoverso

comma 90, che dispone la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 (fatto salvo l'articolo 2), contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse, da operare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 marzo 2013; per tali disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della *"immediata applicabilità"* delle misure disposte dal decreto;

inoltre, il decreto, all'articolo 13, comma 3, differisce dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale possono essere commercializzati i medicinali veterinari omeopatici in conformità alla normativa previgente al decreto legislativo n. 193 del 2006; come si evince dalla relazione illustrativa, il suddetto termine sarebbe stato più volte prorogato, non risultando tuttavia chiaro con quali fonti le suddette proroghe siano state disposte;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge, all'articolo 14, commi da 2 a 6, interviene sulla disciplina dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), incidendo in modo non testuale su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si tratta del decreto ministeriale 3 agosto 2007); si integra così una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il provvedimento contiene alcune disposizioni che demandano la loro attua-

zione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, l'articolo 5, comma 1, prevede l'applicazione della procedura prevista dall'ordinamento vigente (articolo 6 del decreto-legge n. 347 del 2001) per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta e con il concerto, rispettivamente, del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze) anche per la riformulazione degli elenchi delle malattie croniche e delle malattie rare, che sono contenuti in due decreti ministeriali, affidando così ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di modificare decreti ministeriali di natura regolamentare; inoltre, l'articolo 15, comma 1, capoverso comma 90, demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 marzo 2013 sulla base di una procedura particolarmente complessa, l'individuazione delle misure necessarie ad assicurare il trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante, ora esercitate dal Ministero della salute, al Servizio sanitario nazionale. In relazione alle anzidette disposizioni, che affidano compiti attuativi a fonti atipiche del diritto, si ricorda che, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, tale modalità di produzione normativa non appare conforme alle esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali); circostanza questa ancora più grave nel caso dell'articolo 5, comma 1, laddove si attribuisce alla suddetta fonte atipica del diritto il compito di modificare un atto di natura regolamentare già vigente;

infine, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso *a-bis*), de-

manda la definizione di "*modalità tecniche*" per la sua attuazione ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare; in proposito, si rammenta che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come "*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*" e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare*»;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento reca alcune formulazioni che risultano ambigue o generiche. In particolare, all'articolo 7, comma 4, è presente un riferimento alle "*trasmissioni televisive o radiofoniche*" ed alle "*rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani*";

in relazione al coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 6, comma 3, primo periodo, reca una disciplina che si esplicita essere applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome; tuttavia, il terzo periodo del medesimo comma dispone che "Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";

infine, il disegno di legge è provvisto sia della relazione sull'analisi tecnico-nor-

mativa (ATN), che dell'autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di redigere l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), conformemente a quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso a-bis), che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – sia riformulata l'anzidetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 5, comma 1, laddove – al fine di ricomprendere le malattie croniche e le malattie rare nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, si dispone l'applicazione della procedura prevista per il loro aggiornamento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta e con il concerto, rispettivamente, del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze) anche per l'aggiornamento degli elenchi delle malattie croniche e delle malattie rare, i quali sono tuttavia contenuti in due decreti ministeriali – si preveda, in luogo della modifica di tali regolamenti ad opera di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la novazione della fonte e l'abrogazione dei decreti ministeriali in questione;

sia riformulata la disposizione contenuta all'articolo 14, commi da 2 a 6, che interviene in via non testuale su discipline

oggetto di una fonte normativa di rango subordinato (segnatamente, sul decreto ministeriale 3 agosto 2007), nel senso di affidare la definizione dell'intera materia alla fonte primaria del diritto, disponendo contestualmente la abrogazione espressa del decreto ministeriale 3 agosto 2007;

all'articolo 15, comma 1, capoverso comma 90 – che demanda compiti attuativi a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 1, comma 1, che dispone la soppressione della società consortile « Consorzio anagrafi animali », senza tuttavia abrogare le disposizioni istitutive dell'ente in questione (si tratta dell'articolo 4, commi 4, 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 2 del 2006), siano indicate le norme oggetto di abrogazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, comma 3, si ponga riparo al difetto di coordinamento interno tra le disposizioni contenute al primo periodo (laddove si dispone l'applicabilità della disciplina ivi contenuta anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome) e quelle contenute al terzo periodo del medesimo comma che prevede invece, per "Per le province autonome di Trento e di Bolzano" l'applicazione delle "disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";

si proceda alla ripartizione del contenuto degli articoli 6 e 7 nell'ambito di più articoli, aventi ciascuno un contenuto omogeneo e corrispondente alla rubrica, al fine di assicurarne la conformità alle prescrizioni contenute nel paragrafo 2, lettera a), della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), che contiene un rinvio normativo generico, e all'articolo 8, comma 5, che contiene un rinvio normativo impreciso, si dovrebbero specificare o indicare correttamente le normative oggetto del rinvio;

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, commi 2 e 3, e all'articolo 13, comma 2, si dovrebbero inserire le disposizioni ivi contenute nell'ambito delle novelle previste, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 13, comma 1;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbe chiarire la portata normativa della locuzione riportata in premessa contenuta all'articolo 7, comma 4;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), si dovrebbe sostituire il riferimento ivi contenuto all'articolo 1, comma 4, "*primo e secondo periodo, fino alle parole « seguiti modalità »*" della legge n. 120 del 2007, con quello, più corretto, all'alinea del suddetto comma;

all'articolo 7, comma 1, si dovrebbe sostituire il riferimento ivi contenuto al primo e al secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia (regio decreto n. 2316 del 1934), con quello, più preciso, all'intero articolo 25, tenuto conto che esso si compone di due soli commi".

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Nuovo testo unificato C. 55 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	23
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	25
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.20.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Nuovo testo unificato C. 55 Realacci ed abb.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice e tenuto conto di quanto rappresentato nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con una condizione ed osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Testo unificato C. 2438 Codurelli ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, nel richiamare la relazione illustrativa svolta nella seduta di ieri e le questioni poste, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo.

C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calearo Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vas-

sallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea, come già evidenziato in precedenza dal collega Mantini, come il testo in esame, approvato dal Senato, intervenga in una fase molto particolare della legislatura, ovvero nella sua fase conclusiva, in cui oltretutto i gruppi sono concentrati sulla riforma elettorale.

Rispetto ai tempi appare chiaro come ci si trovi di fronte, considerata l'esigenza di compiere i necessari approfondimenti, all'impossibilità, di fatto, di approvare in tempo utile il testo costituzionale in esame. La discussione in corso rappresenta dunque, al massimo, un messaggio per i posteri.

Evidenzia quindi che, ferma restando la necessità di superare il sistema elettorale vigente, questo non può essere svincolato da una riforma costituzionale. Sottolinea come sia il sistema elettorale ad essere al servizio della Costituzione e non viceversa.

Rileva invece come le riforme elettorali approvate abbiano prefigurato un sistema diverso dell'impianto costituzionale ed in assenza di modifiche al Titolo V si è dato luogo ad un ibrido nei rapporti tra poteri in Italia.

Vi è stata quindi una dicotomia tra Costituzione formale e Costituzione materiale.

Ricorda come la XIII legislatura, con l'istituzione della Commissione per le riforme costituzionali, autorevolmente pre-

sieduta, fosse stata consacrata come la « legislatura costituente » e da lì originano indicazioni e proposte.

Nell'ambito dell'*iter* di riforma costituzionale nella XIII legislatura, ci fu in particolare una discussione molto ampia ed approfondita – con bozze di possibili testi che si susseguirono – riguardo all'opportunità di prevedere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica ovvero del *premier*. Si convenne infine sull'opportunità di fare riferimento al sistema semipresidenziale francese ma tale impostazione risulta difficilmente perseguibile in questa fase per la ristrettezza dei tempi a disposizione, per le modalità di esame e per la necessità di svolgere ulteriori riflessioni, anche poiché non si può prescindere da un contesto più generale che coinvolga, in primo luogo, una riforma dei regolamenti parlamentari.

Ricorda come nella XIV legislatura la Giunta per il regolamento avesse predispeso una seria riforma del regolamento della Camera prefigurando lo scenario conseguente alla revisione costituzionale che si intendeva approvare ma che poi non ebbe un esito positivo.

In assenza di una riforma costituzionale, sono state individuate – come riferimento di un possibile nuovo percorso – la riforma elettorale e quella dei regolamenti parlamentari.

Rileva come il problema di fondo fosse quello del bicameralismo, da tutti considerato come un retaggio da superare in un paese moderno, come un orpello che complica l'*iter* di approvazione delle leggi con disagi anche rispetto alla centralità del Parlamento.

La questione consiste, dunque, nel decidere se attribuire più potere all'Esecutivo o più centralità al Parlamento. Infatti, chi auspicava l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del *premier* non ha mai voluto svuotare il Parlamento della sua centralità ma alla base vi era sempre un'idea di rivalse storica rispetto all'impianto costituente, in cui si usciva dall'era fascista ed il ruolo del Parlamento costituiva la valvola di sicurezza della democrazia nascente nel paese.

La funzione poi svolta dai partiti politici ha reso meno stringente tale preoccupazione; sono peraltro successivamente prevalse organizzazioni correntizie nei partiti e vi è stata una sequela continua di Governi – durati in media un anno e poco più – che hanno fatto immaginare che uno dei più importanti compiti della Commissione per le riforme costituzionali fosse quello di delineare un Esecutivo forte e un Parlamento che in cui si evitasse il proliferare dei gruppi politici.

Ricorda, infatti, che in un'occasione si è arrivati a nominare otto segretari di presidenza aggiuntivi nell'ambito dell'Ufficio di presidenza della Camera proprio per assicurare, con tutte le complicazioni a ciò connesse, la rappresentanza di tutti i nuovi gruppi istituiti.

A suo avviso, tuttavia, quando è stata approvata la riforma elettorale senza rivedere l'impianto costituzionale la cura è stata peggiore del male: è vero, infatti, che in gran parte si sono avuti governi con una durata più lunga e quindi con maggiore stabilità per il Paese, però la storia dimostra che la continuità non è stata in realtà garantita, sia perché vi sono state legislature come la XII (1994-1996) e la XV (2006-2008) che hanno avuto una durata molto breve, sia perché, anche in legislature come la XIII (1996-2001), non è stata assicurata la continuità di un solo governo (Prodi, D'Alema I, D'Alema II, Amato II). L'unica legislatura lineare è stata dunque, dopo la riforma elettorale del 1993, la XIV (2001-2006). A questa è poi seguita l'approvazione di una nuova legge elettorale (cosiddetto Porcellum) che ha dimostrato i suoi limiti agli occhi di tutti.

Di fatto, dunque, è stata vanificata la Carta Costituzionale con la modifica dei sistemi elettorali che hanno portato da una pluralità di partiti al bipolarismo senza garantire continuità né alle legislature né ai governi e senza rispettare la scelta degli elettori. Il suo gruppo, com'è noto, è a favore delle preferenze e del superamento del bipolarismo.

Nel ribadire inoltre che il suo gruppo è per riaffermare il sistema parlamentare e la centralità del Parlamento, osserva che,

d'altra parte, se il Presidente della Repubblica restasse eletto in secondo grado, cioè dal Parlamento in seduta comune, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri fosse eletto direttamente dai cittadini, in primo grado, si determinerebbe una situazione imbarazzante, perché il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe di fatto una legittimazione popolare più forte, in quanto diretta, di quella del Presidente della Repubblica, il che è forse possibile, ma solo con un Presidente della Repubblica del tipo previsto nell'ordinamento tedesco.

Rileva poi come già la riforma elettorale del 1993 avesse dato vita a quella distorsione che oggi si imputa alla riforma elettorale del 2006: già dal 1993 infatti erano le « cancellerie » dei partiti a decidere autonomamente le candidature.

Osserva, ancora, che le successive riforme elettorali e istituzionali concernenti enti locali e regioni hanno portato all'elezione diretta di sindaci, presidenti di provincia e presidenti di regione, sulla linea di un tendenziale rafforzamento delle figure apicali delle giunte. Appare quindi difficile mantenere sistemi elettorali diversi nei differenti livelli di Governo, che nell'ordinamento sono ormai su un piede di parità. La questione relativa all'opportunità di introdurre il semipresidenzialismo in Italia non può, a suo avviso, prescindere dal quadro istituzionale complessivo.

Ricorda che Aldo Bozzi, che per primo ebbe l'incarico politico di riflettere sulle possibili riforme costituzionali, ad un certo punto, constatata l'impossibilità di andare avanti, rimise il mandato. A suo avviso, sarebbe il caso di verificare se sussistano, in questo scorcio di legislatura,

le condizioni per realizzare riforme così importanti, nel momento in cui si contrappongono fortemente le posizioni dei fautori della centralità del Parlamento e quelle dei sostenitori del semipresidenzialismo e del bipolarismo: se queste condizioni non esistono, se ne prenda atto e si rinunci, magari lavorando perché nella prossima legislatura si riesca a raggiungere un accordo su questo tema delicatissimo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 20 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO 1

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Nuovo testo unificato C. 55 Realacci ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 55 Realacci ed abbinate, recante « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici »,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in primo luogo, alla materia della « tutela dell'ambiente », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

tenuto conto che rilevano, altresì, le materie dell'« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e della « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » che pure sono demandate dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed m)),

ricordato altresì che l'articolo 7, comma 2, prevede che le norme che stabiliscono i LEPTA, oltre a dettare un generale obbligo di prestazione, fissano gli *standard* funzionali ed operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni, rinviando alla successiva approvazione del Catalogo dei servizi la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione,

evidenziata, in proposito, l'eccessiva indeterminatezza del rinvio ad una successiva approvazione del Catalogo dei servizi per la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione,

ricordato che l'articolo 7, comma 4, stabilisce che con procedimento analogo a quello per la definizione del LEPTA si procederà al periodico aggiornamento stessi,

evidenziata, al riguardo, l'esigenza di definire più puntualmente con quale periodicità procedere all'aggiornamento periodico dei LEPTA,

ricordato che l'articolo 13, comma 6-*bis*, prevede che le modalità di assegnazione alle Agenzie degli introiti concernenti le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale a carico dei gestori siano individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, laddove, in considerazione del contenuto, il decreto sembrerebbe dover avere natura regolamentare,

rilevato che l'articolo 15 dispone l'abrogazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, ma solo « per le parti non coerenti o confliggenti con la presente legge »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 13, comma 6-*bis*, occorre rivedere la previsione di un « decreto di

natura non regolamentare » considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, appare opportuno, per garantire la determinatezza della norma, che vengano individuati criteri per la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari riferibili

a costi *standard* per tipologia di prestazione, anziché rinviare genericamente ad una successiva approvazione del Catalogo dei servizi;

b) all'articolo 7, comma 4, appare opportuno definire più puntualmente con quale periodicità procedere all'aggiornamento dei LEPTA;

c) si segnala l'esigenza di indicare espressamente all'articolo 15, le disposizioni di cui alla legge 21 gennaio 1994 n. 61 oggetto di abrogazione in quanto non coerenti o confliggenti con la nuova disciplina.

ALLEGATO 2

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (Testo unificato C. 2438 Codurelli ed abb.)**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2438 Codurelli ed abbinate, recante « Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 3 prevede, al primo periodo, che gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere, disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza dei relativi membri del Parlamento nonché l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, « nei limiti delle somme previste a tal fine dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato »,

evidenziato, al contempo, che al secondo periodo del suddetto comma 1 dell'articolo 3 si precisa che la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, non inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso e nei limiti stabiliti dagli stessi Uffici di Presidenza, nonché all'assolvimento de-

gli oneri accessori, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti,

evidenziata, pertanto, l'opportunità di chiarire, nel predetto periodo, se i limiti in questione debbano essere riferiti al complesso delle risorse stanziare dalla Camera e dal Senato per le finalità di cui all'articolo 1 ovvero se vada riferito alle risorse disponibili, per il medesimo fine, per ciascun parlamentare,

rilevato che l'articolo 3, comma 1, secondo periodo, prevede che la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione, nei limiti ivi previsti, della retribuzione di un singolo collaboratore del membro del Parlamento, mentre l'articolo 3, comma 3, prevede che i membri del Parlamento possano avvalersi di ulteriori collaboratori;

considerato che le disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono suscettibili di determinare una disparità di trattamento tra posizioni identiche;

ritenuta altresì l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 1, se – come sembra – anche l'assolvimento degli oneri accessori avvenga nei limiti delle somme previste con deliberazioni degli Uffici di Presidenza delle Camere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l'opportunità di chiarire, all'articolo 3, se i « limiti

delle somme previste con deliberazioni degli Uffici di Presidenza delle Camere » debbano essere riferiti al complesso delle risorse stanziata dalla Camera e dal Senato per le finalità di cui all'articolo 1 ovvero se vadano riferiti alle risorse stanziata, a tale fine, per ciascun parlamentare;

b) valuti la Commissione altresì l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, se — come sembra — anche l'assolvimento degli oneri

accessori debba avvenire nei limiti stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle Camere;

c) con riferimento ai commi 1 e 3 dell'articolo 3, infine, valuti la Commissione l'opportunità, fermi restando i limiti di cui al comma 1, di evitare eventuali disparità di trattamento tra posizioni identiche, in ogni caso assicurando che nel rapporto tra il parlamentare e i suoi « ulteriori collaboratori » siano rispettati i contratti collettivi e la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	27
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	31
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07958 Ferranti: Problematiche relative ai lavoratori in cassa integrazione e in mobilità destinati agli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Roma	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	32
5-07959 Contento: Sul ritardo nell'attuazione della Banca dati nazionale del DNA	30
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	33
AVVERTENZA	30
<i>ERRATA CORRIGE</i>	30

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 11.15.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola. (Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 settembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere (*vedi allegato 1*) che tiene conto del dibattito svoltosi ieri, anche se non è stato possibile recepire alcuni rilievi sul testo, come quelli sollevati dall'onorevole Paolini, che, per quanto condivisibili, esulano dalla competenza della Commissione Giustizia

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.
(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato, rinviato nella seduta del 18 settembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che la Commissione di merito ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 11.30.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 19 settembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nel corso dell'ultima seduta l'onorevole Bernardini ha posto alcune domande al Governo, chiedendo se vi sia un programma, anche sotto il profilo temporale, finalizzato a dare delle risposte effettive, anche al Consiglio d'Europa, in merito alla eccessiva durata dei processi ed al drammatico sovraffollamento delle carceri.

Il sottosegretario Antonino GULLO, facendo riferimento all'intervento di ieri dell'onorevole Bernardini, precisa in primo luogo che il Governo non intende assolutamente cancellare la depenalizzazione dagli interventi che si propone di sottoporre al Parlamento, in un'ottica di deflazione sia del processo che dell'affollamento delle carceri. A tale proposito, ricorda che il Ministro Paola Severino è intervenuta in Commissione per prendere atto delle forti perplessità di gran parte dei deputati circa la reale portata deflattiva della delega in materia di depenalizzazione, come configurata dall'articolo 2 del disegno di legge, e dichiarare di essere disposta a stralciarla affinché queste perplessità non finiscano per rallentare l'approvazione finale del provvedimento, che contiene disposizioni, quali quelle sulla messa alla prova e sulla detenzione domiciliare, la cui approvazione è urgente. Lo stralcio consentirebbe, da un lato, di eliminare un ostacolo all'approvazione urgente del disegno di legge e, dall'altro, di continuare ad esaminare parallelamente la delega sulla depenalizzazione, al contrario di quanto avverrebbe con la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge.

Per quanto attiene alle altre materie oggetto del disegno di legge e, in particolare, alla messa alla prova ed alla contumacia, il Governo apprezza il lavoro che la Commissione, attraverso l'impulso dei re-

latori, sta svolgendo al fine di formulare discipline legislative direttamente precettive, in luogo delle deleghe, in quanto in tal modo si accelerano i tempi per realizzare gli obiettivi deflattivi ai quali mira il disegno di legge in esame. La circostanza che vi siano degli articolati su cui lavorare rappresenta sicuramente un'agevolazione in vista dell'adozione di un testo base al quale poi riferire gli emendamenti, in quanto consente alla Commissione ed al Governo di soffermarsi sulle diverse questioni con la possibilità di presentare proposte modificative. Assicura che i predetti articolati sono allo studio del Governo, che si riserva di presentare eventuali proposte modificative.

Circa la materia della detenzione domiciliare, di cui all'articolo 5 del disegno di legge, dichiara di accogliere l'invito formulato dall'onorevole Ferranti affinché il Governo predisponga una nuova formulazione del predetto articolo nella quale la delega sia trasformata in disposizione direttamente precettiva ovvero siano meglio dettagliati i principi e criteri direttivi di delega. Vi è comunque l'impegno del Governo a trovare la soluzione normativa migliore per intervenire nei tempi più rapidi, anche per poter completare un pacchetto di interventi in materia di deflazione carceraria iniziato con provvedimenti di decretazione d'urgenza.

Rita BERNARDINI (PD), sottolineando come i tempi residui della legislatura siano ristretti, anche tenuto conto che il provvedimento deve poi passare all'esame del Senato, invita tanto la Commissione che il Governo ad accelerare l'esame non perdendo del tempo che poi non potrà più essere recuperato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, chiede se vi siano commissari interessati ad intervenire sul merito dei provvedimenti e dei documenti depositati ieri dalla relatrice Ferranti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 19 settembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che la prossima settimana si svolgeranno audizioni sui provvedimenti in esame. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 11.40.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07958 Ferranti: Problematiche relative ai lavoratori in cassa integrazione e in mobilità destinati agli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Roma.

Donatella FERRANTI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD) replicando, rileva con favore come la parte conclusiva della risposta fornita dal Governo apra delle prospettive di soluzione a un problema molto delicato, che coinvolge non solo la dignità dei lavoratori in questione ma anche l'esigenza di non disperdere importanti risorse umane professionalmente addestrate nell'ambito dei servizi della giustizia, in un contesto di complessiva carenza di organico. Le risulta che sia stata richiesta l'apertura di un tavolo di discussione presso il Ministero, al quale parteciperebbero anche i sindacati e gli enti territoriali di riferimento. Si appella quindi al Governo affinché si adoperi con ogni mezzo disponibile per favorire l'individuazioni di soluzioni a breve e lungo termine.

5-07959 Contento: Sul ritardo nell'attuazione della Banca dati nazionale del DNA.

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (PdL) replicando, rileva come dalla risposta fornita dal Governo emerga con chiarezza la differenza tra l'operato del Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno. Evidenzia come sia vero che l'articolo 16 della legge n. 85 del 2009 preveda un *iter* complesso per l'adozione dei regolamenti di attuazione ivi previsti, ma ritiene singolare che il Ministero dell'interno si sia riservato, con nota del 27 luglio 2012, di convocare una nuova riunione tra le amministrazioni in-

teressate e che tale riunione, che dovrebbe essere determinante e definitiva, ad oggi non sia stata ancora convocata. Ritiene quindi che, in considerazione della particolare importanza del tema in questione e di fronte ad una simile inadempienza, dovrebbe essere disposta un'audizione del Ministro dell'interno sul punto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 18 settembre 2012, a pagina 15, seconda colonna, prima riga, le parole: «cifra di 260 milioni di euro che è stata sottratta dal CIPE al Piano carceri» sono sostituite dalle seguenti «cifra di 228 milioni di euro che il CIPE ha deliberato di tagliare».

ALLEGATO 1

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto;

premesso che il testo in esame è volto a disciplinare il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i propri collaboratori, che svolgono un compito di assistenza per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al mandato parlamentare, e che il predetto rapporto può essere di lavoro autonomo o subordinato;

rilevato che nel caso in cui si tratti di rapporto di lavoro subordinato si prevede l'applicabilità dell'articolo 2118 del codice civile, che disciplina con una disposizione di natura generale il recesso dal contratto a tempo indeterminato, mentre sarebbe opportuna una disposizione speciale che tenga conto della peculiarità del rapporto tra parlamentare e collaboratore, anche allo scopo di evitare ogni dubbio interpretativo in sede di applicazione;

ritenuto inoltre che le medesime esigenze relative ad una disciplina speciale del recesso ricorrono anche nel caso di rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato dalle medesime peculiarità del contratto di lavoro subordinato, per cui appare necessario che la disciplina speciale di recesso trovi applicazione anche per il contratto di lavoro autonomo;

osservato che all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, si prevede per evidenti ragioni di opportunità che i membri del Parlamento non possono stipulare i con-

tratti di lavoro in esame con propri parenti o affini entro il secondo grado, senza tuttavia prevedere il medesimo divieto anche nei confronti del coniuge del parlamentare, che, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, non può essere considerato né parente né affine, come invece presupposto dalla Commissione di merito;

ritenuto che per le medesime ragioni di opportunità appena richiamate si dovrebbe estendere il divieto di cui sopra anche al convivente *more uxorio*, da individuare secondo parametri prefissati dalla Camera di appartenenza del membro del Parlamento interessato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 2, si preveda una disciplina speciale di recesso da applicare ad ogni tipo di rapporto contrattuale tra un membro del Parlamento ed il proprio collaboratore;

2) all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, le parole: « con propri parenti o affini » siano sostituite dalle seguenti « con il coniuge nonché con propri parenti o affini »

e con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di estendere il divieto di stipulare i contratti di lavoro di cui al provvedimento in esame anche nei confronti del convivente *more uxorio*.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-07958 Ferranti: Problematiche relative ai lavoratori in cassa integrazione e in mobilità destinati agli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'onorevole Ferranti nella comune convinzione che la professionalità dei lavoratori sia un valore meritevole di tutela e di massima attenzione da parte di tutte le forze politiche.

La problematica oggi in discussione è stata, infatti, di recente analizzata in sede parlamentare, dandosi atto, anche in quell'occasione, dei limiti imposti dall'attuale quadro normativo.

Nel piano triennale del fabbisogno del personale 2010-2012 (decreto ministeriale 4 ottobre 2010) non vi è una previsione che consenta di assumere i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, ovvero appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.

Il solo riferimento contenuto nel citato decreto riguarda l'acquisizione di personale da altre amministrazioni mediante procedura di mobilità, oppure l'assunzione di persone utilmente collocate nelle graduatorie di corrispondenti concorsi di altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, tutte le unità di personale sono dettagliatamente specificate.

A ciò si aggiunga che l'Amministrazione, nel valutare le condizioni per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili, di personale in cassa integrazione o mobilità, di stagisti o tirocinanti è tenuta a verificare che nessun onere gravi sul bilancio del Ministero della Giustizia. Deve, altresì,

verificare che l'impiego dei lavoratori non superi l'anno e che a ciascun interessato sia stato preventivamente comunicato, con relativa presa d'atto, che « nessun rapporto di lavoro viene instaurato con l'Amministrazione e non vi sarà possibilità alcuna di stabilizzazione o assunzione ».

Peraltro, non è nemmeno possibile fare ricorso al fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale, oltre a non essere ancora istituito, vede le risorse di competenza Giustizia già normativamente destinate, a decorrere dal secondo anno, al funzionamento degli Uffici giudiziari ed in parte agli incentivi per il personale di quegli Uffici giudiziari che, in ambito civile, abbiano raggiunto gli obiettivi di diminuzione dei carichi pendenti.

Ne discende che, allo stato, nessuna unità di personale appartenente alle categorie menzionate dall'onorevole Ferranti può trovare sbocco in una assunzione.

La soluzione ai problemi prospettati – cui questa Amministrazione non può che essere favorevole – resta, quindi, legata all'introduzione di una specifica disposizione legislativa che, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze rimuova, innanzitutto, i limiti temporali imposti per l'impiego del personale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07959 Contento: Sul ritardo nell'attuazione della Banca dati nazionale del DNA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Contento, il superamento delle scadenze temporali indicate dall'articolo 16 della legge n. 85 del 2009 è imputabile all'estrema delicatezza della materia ed alla necessità della corretta acquisizione e conservazione del reperto, nell'ottica di salvaguardia della riservatezza dei dati sensibili.

In ogni caso, nel gennaio dello scorso anno, si sono esaurite le attività del gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero dell'Interno. È stata, infatti, predisposta la bozza di regolamento attuativo di cui all'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, che è stata condivisa da tutte le Autorità partecipanti, eccezione fatta dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Peraltro, il Ministero della Giustizia, sin dal 3 febbraio 2011, ha formalmente provveduto a trasmettere il parere favorevole sul testo approntato e, più di recente nel maggio 2012, ha confermato la propria immediata disponibilità a porre in essere tutte le attività necessarie per l'approvazione definitiva dello schema di regolamento da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

A sua volta, il Ministero dell'Interno, con nota del 27 luglio 2012, si è riservato di convocare tra le Amministrazioni interessate una nuova riunione, allo stato non indetta.

Detto ciò, rappresento che per quanto concerne le attività di stretta competenza del Ministero della Giustizia, si è già provveduto – a norma dell'articolo 18 della legge citata – a predisporre il decreto attuativo per l'istituzione dei ruoli tecnici in cui verrà inquadrato il personale di Polizia pe-

nitenziaria, impiegato nel laboratorio centrale della Banca dati del DNA. Il provvedimento è già entrato in vigore nel settembre 2010 (decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162) e sono stati predisposti anche i regolamenti attuativi previsti per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria, per le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria e, infine, per la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione relativi alle suddette qualifiche.

Per il primo regolamento si è in attesa, soltanto, del concerto del Ministero dell'Economia, per il secondo del parere delle associazioni sindacali, mentre per il terzo devono essere acquisiti i concerti prescritti per legge.

Sottolineo, peraltro, che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per la parte di competenza, ha anche posto in essere numerosissime iniziative.

Tra le altre, segnalo che sul capitolo 1752 del bilancio della Giustizia sono state finanziate risorse pari a euro 18.074.462,00, per la realizzazione del Laboratorio Centrale del DNA. È stato stipulato il contratto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato a sede del Laboratorio Centrale, che sarà pronto a breve. È stata, inoltre, indetta una gara pubblica in ambito comunitario per l'approvvigionamento di « strumenti elettronici ed arredi tecnici da utilizzare presso il Laboratorio Centrale del DNA ». La fornitura è stata aggiudicata per un importo pari a euro 4.198.000,00 ed è stata consegnata a dicembre 2011.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009. C. 5421 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009. C. 5422 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) ..	36
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	39
5-07961 Marinello: Sui criteri utilizzati nella revisione delle stime del gettito dell'IMU ...	39
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	41
5-07960 Marchi ed altri: Sulle conseguenze delle stime di gettito dell'IMU sull'equilibrio finanziario dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	39
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-07962 Ciccanti ed altri: Sulle stime del gettito dell'IMU per l'anno 2012 e sulla conseguente quantificazione dei trasferimenti dovuti agli enti locali dal Fondo sperimentale di riequilibrio	39
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	44
INTERROGAZIONI:	
5-07121 Maurizio Turco: Sui compensi eventualmente percepiti dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'emissione di moneta in euro dello Stato Città del Vaticano.	
5-07122 Maurizio Turco: Sul comitato misto previsto dalla Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano	40

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di

Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 11.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009.

C. 5421 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Procedendo ad esaminare le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che non tutte le voci di spesa indicate dalla relazione tecnica sono corredate dei relativi elementi di quantificazione, nonostante che l'onere complessivo sia configurato non come limite massimo di spesa ma come mera previsione. In particolare, al fine di escludere che le disposizioni dell'articolo 14 dell'Accordo possano determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene opportuno precisare che esse hanno carattere meramente programmatico e dovranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò premesso, con riferimento all'articolo 15 dell'Accordo, sottolinea che andrebbe acquisita una conferma in ordine alla sede della prima riunione della Commissione mista che – stando all'imputazione temporale dell'onere indicata dalla relazione tecnica – dovrebbe svolgersi nel 2014 a Belgrado. Con riferimento, invece, ad alcune attività previste dal testo dell'Accordo che non vengono espressamente considerate dalla relazione tecnica, rileva che andrebbe chiarito se, ed in base a quali elementi, si ritenga che le stesse possano

essere realizzate in assenza di oneri. Riguardo all'articolo 3, rileva, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità. Infine, con riferimento alla clausola di salvaguardia, in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle spese rimodulabili, ritiene opportuno che il Governo confermi che i programmi e le missioni dei quali è previsto l'eventuale utilizzo rechino le necessarie disponibilità. Auspica, quindi, nel merito, una rapida approvazione del provvedimento, segnalando l'esigenza di rafforzare i rapporti tra l'Italia e la Serbia.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5421, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009;

nel presupposto che:

le disposizioni dell'articolo 14 dell'accordo abbiano carattere meramente programmatico e pertanto siano attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la riunione della Commissione mista culturale e per l'istruzione di cui all'articolo 15 dell'accordo non si tenga in Serbia prima dell'anno 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009.

C. 5422 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Procedendo ad esaminare le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che non tutte le voci di spesa indicate dalla relazione tecnica sono corredate dei relativi elementi di quantificazione, nonostante che l'onere complessivo sia configurato non come limite massimo di spesa ma come mera previsione. Ciò premesso, con riferimento all'articolo 8, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla cadenza temporale, a regime, delle riunioni della Commissione mista, nonché in ordine alla sede della prima riunione dell'organismo che, stando all'imputazione temporale dell'onere indicata dalla relazione tecnica, dovrebbe svolgersi nel 2014 a Belgrado. Ritiene, inoltre, che andrebbero forniti chiarimenti in ordine alle modalità applicative di alcune misure, previste dal testo dell'Accordo,

non considerate dalla relazione tecnica. Ciò al fine di confermare che a tali previsioni possa essere data attuazione in assenza di oneri. Riguardo all'articolo 3, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle spese rimodulabili, ritiene opportuno che il Governo confermi che i programmi e le missioni dei quali è previsto l'eventuale utilizzo rechino le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5422, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009;

nel presupposto che la riunione della Commissione mista per la scienza e la tecnologia di cui all'articolo 8 dell'accordo non si tenga in Serbia prima dell'anno 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Testo unificato C. 2438 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame, non corredata di relazione tecnica, introduce una disciplina volta a regolamentare il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari. A tal fine le norme di cui all'articolo 2 dispongono che: il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore ha natura fiduciaria. In caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, il rapporto è disciplinato dall'articolo 2118 del codice civile; la durata del rapporto di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti, ha una durata commisurata a quella della legislatura. In caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare, il rapporto cessa di diritto; il rapporto di lavoro non dà luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni delle Camere; per le controversie relative ai rapporti di lavoro è competente l'autorità giurisdizionale ordinaria. Osserva che, con riguardo alla retribuzione dei collaboratori parlamentari, viene, altresì, disposto che gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinino, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, il pagamento diretto da parte dell'amministrazione di ciascuna Camera delle retribuzioni dei collaboratori dei relativi membri nonché l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, nei limiti delle somme previste a tal fine dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza. Evidenzia che la responsabilità di ciascuna Camera è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo parlamentare ed il proprio collaboratore, non inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso e nei limiti stabiliti dagli stessi Uffici presidenza, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti. Rileva che gli Uffici di presidenza d'intesa tra loro, possono disciplinare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento. Osserva quindi che i membri del Parlamento possono avvalersi di ulteriori collaboratori, con

retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico, applicandosi comunque, in tale caso, le disposizioni di cui all'articolo 2. Pertanto fa presente di non avere nulla da osservare sotto il profilo finanziario, stante il tenore dell'articolo 3, in base al quale i limiti fissati dagli Uffici di Presidenza dovrebbero riguardare sia le retribuzioni sia i conseguenti oneri fiscali e previdenziali.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (Misto), concordano sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come la proposta di legge in esame introduca elementi di garanzia nei rapporti di lavoro dei collaboratori parlamentari, assicurandone la regolarizzazione. Ricorda, tuttavia, che le risorse utilizzate per il pagamento dei collaboratori rappresentano una quota delle somme destinate al rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e ritiene, pertanto, che nell'attuazione del provvedimento non si debbano pregiudicare le altre spese da sostenere nei collegi e nel territorio. In particolare, chiede di valutare se le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, non possano prefigurare l'esclusione del rimborso per collaboratori che non svolgano la propria attività in Parlamento, ma sul territorio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come le considerazioni svolte dall'onorevole Cambursano attengano più propriamente al merito del provvedimento in esame e non inficino la valutazione favorevole dal punto di vista finanziario.

Rolando NANNICINI (PD) osserva come l'intervento dell'onorevole Cambursano, pur attenendo al merito del provvedimento, fornisca interessanti spunti di riflessione e richiama in proposito gli esiti della Commissione presieduta dal presidente dell'ISTAT per l'avvicinamento delle retribuzioni dei parlamentari e dei vertici della pubblica amministrazione alla media

europea. A tal proposito, ricorda che, dagli studi disponibili con riferimento alla questione dei collaboratori dei parlamentari in altri grandi paesi come la Francia e la Germania, era emerso come le risorse disponibili fossero notevolmente maggiori di quelle a disposizione dei parlamentari italiani. Inoltre sottolinea come, a suo avviso, la stragrande maggioranza dei parlamentari italiani abbiano sempre avuto instaurato rapporti di lavoro regolari con i propri collaboratori. Nell'evidenziare pertanto come non vi sia alcuna costrizione nella formulazione del parere, propone un nulla osta sul testo in esame.

Renato BRUNETTA (PdL) ricorda come con l'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2012, si fosse previsto un livellamento rispetto alla media europea dei trattamenti economici corrisposti ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice delle amministrazioni pubbliche, affidando il compito di provvedere alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici ad una Commissione, da lui insediata, presieduta dal presidente dell'ISTAT. Nell'evidenziare come la Commissione abbia successivamente manifestato di non essere in grado di provvedere ai compiti a lei affidati, stante la non comparabilità delle diverse situazioni esistenti a livello europeo, ritiene tuttavia necessario che i temi in esame dovrebbero essere oggetto di una trattazione più sistematica, in modo da realizzare realmente una convergenza verso le regole applicate a livello europeo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che, anche in assenza delle risultanze dei lavori della Commissione presieduta dal presidente dell'ISTAT, con l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 si è introdotto un tetto massimo per i trattamenti economici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Renato BRUNETTA (PdL) ritiene che quel provvedimento rappresenti un correttivo per le situazioni palesemente squili-

brate, ma non garantisca un allineamento ai livelli retributivi europei.

La Commissione approva al proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

Nuovo testo C. 5361.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 19 settembre.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede un ulteriore rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di completare l'istruttoria sulle sue implicazioni finanziarie.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07961 Marinello: Sui criteri utilizzati nella revisione delle stime del gettito dell'IMU.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenziando come la scelta di procedere alla verifica dell'effettivo gettito IMU nel mese di febbraio 2013 determinerà l'insorgenza di gravi squilibri nei bilanci degli enti locali, aumentando le difficoltà dei comuni e, più in generale, del Paese, nell'attuale situazione di crisi. Rileva, pertanto, come le misure adottate in materia dal Governo e le loro concrete modalità di attuazione stiano producendo effetti depressivi, ai quali auspica si potrà porre rimedio già con la prossima manovra di finanza pubblica.

5-07960 Marchi ed altri: Sulle conseguenze delle stime di gettito dell'IMU sull'equilibrio finanziario dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Maino MARCHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto in relazione alla consapevolezza del Governo sulle problematiche affrontate nell'interrogazione ed al dialogo instaurato con i comuni interessati e con l'ANCI. Invita quindi il Governo a fare seguire a ciò azioni concrete per risolvere la questione e correggere la situazione che ha visto paradossalmente penalizzati i comuni maggiormente colpiti dal terremoto, rispetto a quelli meno colpiti. Chiede quindi al Governo l'adozione di provvedimenti idonei ad aiutare i comuni che versano in una situazione di bisogno modificando i previsti trasferimenti.

5-07962 Ciccanti ed altri: Sulle stime del gettito dell'IMU per l'anno 2012 e sulla conseguente quantificazione dei trasferimenti dovuti agli enti locali dal Fondo sperimentale di riequilibrio.

Teresio DELFINO (UdCpTP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi in particolare sulla situazione del comune di Busca.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), precisando che la questione del comune di Busca sarà oggetto di attenta considerazione nell'ambito dei tavoli tecnici in corso di svolgimento, anche con il coinvolgimento dell'ANCI.

Teresio DELFINO (UdCpTP) prende atto dell'impegno del Governo a considerare la questione da lui segnalata, osservando come le stime del gettito IMU per circa 300 comuni presentino rilevanti anomalie. In questo contesto, evidenzia come il comune di Busca, nonostante ripetute richieste, non sia riuscito ad ottenere chiarimenti dalle amministrazioni ministeriali competenti e rischia di affrontare un taglio di circa 800.000 euro, che non potrà

non riflettersi sui servizi erogati. Pertanto, comprendendo come siano possibili errori, auspica che si possa pervenire ad una rapida soluzione della situazione che ha richiamato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 12.50.

5-07121 Maurizio Turco: Sui compensi eventualmente percepiti dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'emissione di moneta in euro dello Stato Città del Vaticano.

5-07122 Maurizio Turco: Sul comitato misto previsto dalla Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, ver-

tendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vieri CERIANI fa presente che il Governo non è in grado di rispondere al momento alle interrogazioni presentate dall'onorevole Maurizio Turco e chiede un rinvio per poter svolgere i necessari approfondimenti.

Maurizio TURCO (PD), nel sottolineare come le interrogazioni in discussione risalgano al 2010 e come esse, originariamente presentate in Assemblea, siano state sollecitate per ben quindici volte, rileva che il Governo ha avuto un tempo più che congruo per definire la risposta, che, a suo avviso, dovrebbe essere semplicemente affermativa rispetto ai quesiti posti. In ogni caso chiede al presidente di iscrivere nel calendario dei lavori della prossima settimana lo svolgimento delle medesime interrogazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accoglie la richiesta dell'onorevole Maurizio Turco e rinvia lo svolgimento delle interrogazioni in esame ad altra seduta da convocare nella settimana successiva.

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO 1

5-07961 Marinello: Sui criteri utilizzati nella revisione delle stime del gettito dell'IMU.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame l'onorevole interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario utilizzare criteri prudenziali nel procedere alla revisione delle stime di entrata dei comuni a titolo di IMU valutando attentamente le ragioni sottostanti la divergenza tra le stime elaborate dal Ministero dell'interno e quelle elaborate dagli enti locali, e procedere ai relativi tagli dei trasferimenti statali solo a seguito della suddetta verifica.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze rileva che, come indicato nella nota metodologica illustrata al tavolo tecnico-politico della conferenza Stato-città ed autonomie locali del 2 agosto 2012, la nuova stima pubblicata sul portale il 6 agosto 2012, si basa sui dati di versamento della prima rata di giugno proiettati considerando la rata di settembre, per i contribuenti titolari della prima abitazione che hanno optato per i due acconti (giugno e settembre), e il saldo di dicembre. Tali dati sono stati integrati con altre informazioni riguardanti i versamenti dei contribuenti mancanti (cosiddetta « code »), quelli degli immobili cosiddetta « fantasma » non dichiarati in catasto, quelli dei fabbricati rurali da accatastare entro novembre 2012 e quelli degli immobili di proprietà dei comuni.

Ovviamente l'entità effettiva del gettito IMU sarà nota solo in occasione della contabilizzazione del saldo a dicembre 2012. A tal proposito si ricorda che l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del marzo 2012

prevede che la verifica dell'effettivo gettito IMU si effettui entro il mese di febbraio 2013.

Si tratta di un'operazione *ex post* (a consuntivo) da non correlare alla fase revisionale riguardante l'impostazione e la presentazione del bilancio di previsione in ordine alla quale si fa presente che l'articolo 13, comma 12-*bis* terzo periodo, del decreto-legge 201/2011, dispone che per l'anno 2012 i comuni iscrivano nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze per ciascun comune, e che l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale. La medesima disposizione prevede altresì che il gettito IMU è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del marzo 2012.

La verifica sull'effettività del gettito è, quindi, un adempimento che l'Accordo dispone si effettui entro il mese di febbraio 2013; invero, si tratta di un adempimento istituzionale rientrante nell'ambito dell'attività di monitoraggio e di rendicontazione che si esplica comunque a prescindere dall'Accordo. Quest'ultimo, pertanto, non fa altro che disporre all'articolo 5, comma 3, in ordine alla

tempistica della verifica (entro il mese di febbraio 2013, termine congruo per l'acquisizione di tutti i dati, « code » comprese).

Infatti, per verificare l'effettività del gettito IMU occorre anzitutto attendere la scadenza dei termini di versamento pre-

visti per il contribuente (17 dicembre 2012) e un congruo periodo per il riversamento da parte degli intermediari della riscossione (Poste, Banche, Equitalia) e per gli adempimenti della struttura di gestione in ordine alla elaborazione fornitura del dettaglio delle deleghe di versamento.

ALLEGATO 2

5-07960 Marchi ed altri: Sulle conseguenze delle stime di gettito dell'IMU sull'equilibrio finanziario dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in esame, il Dipartimento delle finanze riferisce che in relazione ai riflessi sull'equilibrio finanziario dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 sono in corso una serie di incontri con l'ANCI, anche in sede di tavolo tecnico sulla finanza locale, finalizzati ad esaminare i singoli casi e trovare l'eventuali soluzioni più appropriate laddove vi siano situazioni anomale.

ALLEGATO 3

5-07962 Ciccanti ed altri: Sulle stime del gettito dell'IMU per l'anno 2012 e sulla conseguente quantificazione dei trasferimenti dovuti agli enti locali dal Fondo sperimentale di riequilibrio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, gli onorevoli interroganti chiedono quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere al fine di verificare la veridicità dei dati relativi al gettito IMU 2012 per il Comune di Busca (CN) e per tutti gli altri enti che si trovano nella medesima situazione.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne la verifica della veridicità dei dati relativi al gettito IMU in via preliminare, che, come indicato nella nota metodologica già illustrata al tavolo tecnico-politico della conferenza Stato-città ed autonomie locali del 2 agosto 2012, la nuova stima pubblicata il 6 agosto 2012 sul portale del federalismo fiscale si basa sui dati di versamento della prima rata di giugno proiettati considerando la rata di settembre, per i contribuenti titolari della prima abitazione che hanno optato per i due acconti (giugno e settembre), e il saldo di dicembre.

Tali dati sono stati integrati con altre informazioni riguardanti i versamenti dei contribuenti mancanti (cosiddette «code»), quelli degli immobili cosiddetti «fantasma» non dichiarati in catasto, quelli dei fabbricati rurali da accatastare entro novembre 2012 e quelli degli immobili di proprietà dei comuni.

Ovviamente l'entità effettiva del gettito IMU sarà nota solo in occasione della contabilizzazione del saldo a dicembre 2012. A tal proposito si ricorda che l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° marzo 2012

prevede che la verifica dell'effettivo gettito IMU si effettui entro il mese di febbraio 2013. Si tratta di un'operazione *ex post* (consuntivo) da non correlare alla fase previsionale riguardante l'impostazione e la presentazione del bilancio di previsione in ordine alla quale si fa presente che l'articolo 13, comma 12-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che per l'anno 2012 i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, e che l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale. La medesima disposizione prevede, altresì, che il gettito IMU è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° marzo 2012.

La verifica sull'effettività del gettito è, quindi, un adempimento che l'Accordo dispone si effettui entro il mese di febbraio 2013; invero, si tratta di un adempimento istituzionale rientrante nell'ambito dell'attività di monitoraggio e di rendicontazione che si esplica comunque a prescindere dall'Accordo. Quest'ultimo, pertanto, non fa altro che disporre all'ar-

articolo 5, comma 3, in ordine alla tempistica della verifica (entro il mese di febbraio 2013, termine congruo per l'acquisizione di tutti i dati, « code » comprese). Infatti, per verificare l'effettività del gettito IMU occorre anzitutto attendere la scadenza dei termini di versamento previsti

per il contribuente (17 dicembre 2012) ed un congruo periodo per il riversamento da parte degli intermediari della riscossione (Poste, Banche, Equitalia) e per gli adempimenti della struttura di gestione in ordine alla elaborazione e fornitura del dettaglio delle deleghe di versamento.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Finanze del Parlamento danese 46

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07963 Bernardo: Effetti dell'istituzione della tassa di possesso sulle unità da diporto ... 46

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 51

5-07964 Fluvi: Nomina del dottor Salvatore Lampone a Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate 47

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 52

5-07965 Lo Monte e Zeller: Decisioni dei comuni relative alla modifica dell'aliquota di base dell'IMU in relazione all'effettiva utilizzazione dell'immobile 48

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 54

5-07966 Barbato: Iniziative per la riduzione della pressione tributaria 48

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5291, « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita » 50

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Giovedì 20 settembre 2012.

Incontro con una delegazione della Commissione Finanze del Parlamento danese.

L'incontro informale si è svolto dalle 12 alle 13.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di

Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.05.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07963 Bernardo: Effetti dell'istituzione della tassa di possesso sulle unità da diporto.

Maurizio BERNARDO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio BERNARDO (PdL), pur riconoscendo che all'origine del calo delle presenze di imbarcazioni nei porti italiani, segnalato dalle associazioni di categoria del settore, possono esservi anche ragioni ulteriori rispetto all'introduzione della tassa annuale di possesso sulle unità da diporto di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, rileva, tuttavia, come l'introduzione di tale tributo abbia senza dubbio rappresentato, per i possessori di unità da diporto ad esso soggette, un disincentivo – come confermato dalla ridotta entità dei versamenti affluiti al bilancio dello Stato, rispetto alle previsioni –, che si riflette negativamente sulle aziende del comparto, le quali costituiscono un fiore all'occhiello dell'industria italiana.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), intervenendo sulla questione affrontata dall'interrogazione a prima firma del deputato Bernardo, nota come anche sul Lago di Garda molte unità da diporto siano rimaste nei capannoni dei cantieri senza essere messe in acqua, a conferma di come la crisi economica stia incidendo in senso fortemente negativo sul settore nautico, anche in quella zona del Paese.

5-07964 Fluvi: Nomina del dottor Salvatore Lampone a Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale, come del resto indicato nella stessa risposta, riflette la posizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nella cui esclusiva

responsabilità rientrano le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice, a livello centrale e periferico, senza, peraltro, che ciò escluda una responsabilità concorrente del Ministro dell'economia e delle finanze, nel momento in cui avalla tali scelte e nomine.

Osserva, quindi, come il Direttore dell'Agenzia delle entrate, attribuendo la posizione di Direttore centrale dell'accertamento al dottor Salvatore Lampone, proveniente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del quale, comunque, non mette in alcun modo in discussione la competenza, abbia sostanzialmente espresso un giudizio negativo su tutti i suoi collaboratori già presenti nei ruoli dell'Agenzia, evidentemente ritenuti non idonei a ricoprire il predetto incarico.

A tale riguardo rileva come uno solo degli incarichi di vertice dell'Agenzia risulti assegnato a un dirigente appartenente ai ranghi della stessa amministrazione. Ciò fa temere, ad avviso dell'interrogante, che l'attuale Direttore dell'Agenzia, e i suoi predecessori, o non siano stati capaci di valorizzare i propri collaboratori, oppure diano rilevanza, nell'attribuzione degli incarichi di vertice, ad altri fattori.

Peraltro, alla luce delle norme contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cosiddetta *spending review*), il quale prevede, tra l'altro, accorpamenti delle agenzie fiscali e riduzioni degli oneri di personale delle agenzie stesse, sottolinea come l'attribuzione dell'incarico di Direttore centrale dell'accertamento a un dirigente interno avrebbe consentito anche di risparmiare risorse pubbliche, dal momento che la scelta di ricorrere a una professionalità esterna ha sicuramente comportato una spesa aggiuntiva, derivante dal contratto stipulato con il dottor Lampone, il cui contenuto sarebbe peraltro interessante conoscere.

Rileva quindi come tale vicenda indurrà il gruppo del Partito Democratico a prestare al tema della lotta all'evasione fiscale un'attenzione anche maggiore di

quella finora dimostrata, anche in considerazione del ruolo strategico che la Direzione centrale accertamento svolge in tale ambito e della conseguente delicatezza delle decisioni attinenti alla preposizione a tale struttura.

Infatti, la scelta operata dal Direttore dell'Agenzia delle entrate in occasione della nomina del dottor Lampone, i ritardi registrati nell'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni di contrasto all'evasione recate dal decreto-legge cosiddetto « salva Italia », nonché la decisione di procedere all'incorporazione dell'Agenzia del territorio in quella delle entrate, proprio mentre si comincia a discutere della riforma del catasto, fanno sorgere il dubbio che si stia affievolendo la volontà degli organi di vertice del Ministero dell'economia e delle finanze di continuare in maniera sempre più efficace l'azione di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi.

Si dichiara pertanto fortemente insoddisfatto della risposta fornita.

5-07965 Lo Monte e Zeller: Decisioni dei comuni relative alla modifica dell'aliquota di base dell'IMU in relazione all'effettiva utilizzazione dell'immobile.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto, in quanto il Sottosegretario ha chiarito che i comuni, nel modificare le aliquote dell'IMU – con la possibilità di differenziarle sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie – devono comunque tenere conto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, ai quali sembra riconducibile il principio dell'effettiva utilizzabilità dell'immobile, in base al quale è

possibile agevolare, ad esempio, i commercianti che esercitano l'attività in immobili commerciali di loro proprietà.

5-07966 Barbato: Iniziative per la riduzione della pressione tributaria.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI rileva, innanzitutto, come l'atto di sindacato ispettivo in trattazione faccia riferimento a questioni politiche di grande respiro, segnatamente laddove esso sottolinea l'esigenza che il Governo e le forze politiche sane del Paese adottino iniziative incisive e coraggiose per allentare la morsa della pressione fiscale sui cittadini onesti, le famiglie e le imprese, in particolare quelle micro, piccole e medie, individuando le risorse necessarie a tale operazione sia in un rafforzamento del contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, sia in una più attenta revisione di molti settori della spesa pubblica, la quale non può non essere condivisa come obiettivo generale e strategico, come finalità fondamentale dell'azione politica e di governo.

Osserva, quindi, come la condivisione, da parte del Governo, degli orientamenti di fondo indicati dagli interroganti sia testimoniata non soltanto dal rafforzamento delle misure di contrasto all'evasione, che, avviato con le misure recate dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto « salva Italia »), è stato, in seguito, perfezionato mediante ulteriori provvedimenti legislativi adottati dall'Esecutivo e portato ad attuazione concreta in via amministrativa.

Con specifico riferimento al tema, che appare fondamentale, dell'alleggerimento della pressione fiscale, ricorda, peraltro, di avere già confermato, in sede parlamentare, che il Governo in carica non ha alcuna intenzione di sopprimere o di modificare l'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011, adottato dal precedente Governo – il quale ha istituito il Fondo per la riduzione strutturale della

pressione fiscale, prevedendo che le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese —, ma che l'Esecutivo intende, semmai, fare propria tale disposizione e dare ad essa concreta attuazione.

D'altro canto, come più volte affermato in diverse sedi da autorevoli esponenti del Governo, questo non ha mai inteso effettuare quantificazioni delle maggiori entrate provenienti dalla predetta attività di contrasto dell'evasione, né alimentare illusioni in ordine all'esistenza di eventuali « tesoretta », apparendo impossibile, nell'attuale contesto, indicare interventi di sgravio, soprattutto ove si consideri, da una parte, che la situazione di emergenza finanziaria non è ancora risolta e, dall'altra, che il Governo è fortemente impegnato a conseguire, in primo luogo, l'obiettivo dell'azzeramento del disavanzo nel 2013.

Rileva, pertanto, che sarebbe prematuro e fuori luogo fornire indicazioni circa futuri interventi di sgravio, sia pure ribadendo come appaia del tutto condivisibile l'auspicio che eventuali risorse provenienti dalla lotta all'evasione fiscale siano destinate — evidentemente, dai futuri Governi — a vantaggio dei cittadini onesti, delle famiglie, delle imprese, soprattutto quelle più piccole, e delle fasce sociali più bisognose.

Riguardo all'esigenza, ugualmente sottolineata dall'interrogazione, di attuare una reale riduzione dei costi della politica, sottolinea come il Governo abbia avviato un'azione articolata di revisione della spesa pubblica che — come confermato da molteplici atti e iniziative afferenti ai rapporti quotidiani tra l'Esecutivo e gli altri livelli istituzionali — ha inciso profondamente e pesantemente non soltanto sulla spesa dei Ministeri e delle amministrazioni statali, ma anche su quella delle regioni e degli enti locali.

Tuttavia, nell'attuale contesto, i proventi delle predette riduzioni di spesa, come quelli derivanti dall'azione di contrasto all'illecito fiscale in senso lato, non

possono che essere finalizzati, in via prioritaria, al risanamento e alla stabilizzazione della finanza pubblica, e soltanto in una fase successiva, dopo che saranno stati conseguiti tali risultati, potranno essere destinati alla riduzione della pressione fiscale.

Francesco BARBATO (IdV) ritiene di non potersi più meravigliare del tenore delle risposte fornite ai propri atti di sindacato ispettivo, le quali costantemente eludono le questioni poste. Nel caso specifico evidenzia come il Governo, pur condividendo, per bocca del Sottosegretario, gli indirizzi di politica tributaria indicati dall'interrogazione e da tempo segnalati dal gruppo dell'Italia dei Valori, i quali affrontano evidentemente una questione di estremo rilievo politico, non abbia finora assunto alcuna iniziativa in tal senso, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta mancanza di peso e legittimazione politica dell'attuale Esecutivo.

Sottolinea, infatti, come gli italiani non possano attendere l'insediamento del prossimo Governo per vedere affrontati e risolti gli enormi problemi che la crisi economica in atto sta ponendo loro, rilevando come la responsabilità politica per la mancanza di ogni concreta azione di sostegno dell'economia ricada su quei gruppi politici che sostengono l'attuale Governo e tollerano la sua completa inerzia su questi temi. In tale contesto considera sconvolgente che, mentre non si adotta alcuna misura per alleviare le drammatiche condizioni in cui versano i disoccupati, i cassaintegrati, gli esodati, le famiglie a basso reddito, le piccole imprese, nonché, più in generale, una larga fascia di cittadini onesti, l'Esecutivo ritenga di dover investire ingenti risorse per il progetto della carta d'identità elettronica, piuttosto che per la realizzazione del portale della regione Campania.

Evidenzia, peraltro, come la condizione dei contribuenti, in mancanza di concrete iniziative di sgravio, non potrà che peggiorare ulteriormente, essendo del tutto prevedibile che, a breve, i comuni incrementino l'aliquota di base dell'IMU e che

gli enti locali procedano ad incrementi delle rispettive addizionali IRPEF, stringendo in tal modo ancor più la morsa fiscale che sta strangolando il Paese.

Tale situazione, già di per sé estremamente preoccupante, risulta assolutamente inaccettabile, laddove si consideri il proliferare degli scandali e degli sprechi di risorse pubbliche di cui si stanno rendendo colpevoli ampi settori della classe politica. Considera pertanto ancor più urgente procedere immediatamente ad una incisiva riduzione dei costi della politica e dei privilegi di cui ancora gode la casta annidata nei palazzi della politica.

In tale quadro ritiene che l'Italia dei Valori, a fronte della colpevole ignavia del Governo e dei partiti che lo sostengono, debba svolgere un'azione ancora più incisiva per rappresentare e risolvere i problemi dei cittadini, in particolare facendosi paladina di una significativa riduzione della pressione fiscale che attualmente grava sui contribuenti e sulle imprese, da

finanziare primariamente attraverso l'eliminazione degli sprechi e un forte contenimento dei costi della politica.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 settembre 2012.

Audizione del Presidente di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5291, « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-07963 Bernardo: Effetti dell'istituzione della tassa di possesso sulle unità da diporto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere il saldo differenziale tra le entrate fiscali versate a titolo di tassa sulle unità da diporto, introdotta ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e le mancate entrate dovute all'abbandono dei porti italiani da parte di numerose imbarcazioni.

Si premette che la nuova tassazione introdotta dal citato articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 successivamente modificato dall'articolo 60-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, ha trasformato la

tassa di stazionamento in tassa di possesso.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria riferiscono che, a fronte della previsione di un importo pari a 155 milioni di euro per il 2012, i versamenti affluiti, direttamente o tramite modello f24, al pertinente capitolo n. 1222 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato ammontano a tutt'oggi a circa 24 milioni di euro.

Si segnala, infine, che il calo delle presenze riguarda anche imbarcazioni non soggette alla tassa perché di dimensioni inferiori a quanto stabilito dalle norme.

ALLEGATO 2

5-07964 Fluvi: Nomina del dottor Salvatore Lampone a Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'interrogante ha manifestato talune perplessità in ordine all'ipotesi di attribuire la posizione di Direttore Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate, attualmente vacante, al dirigente esterno dottor Salvatore Lampone, notizia diffusa recentemente dagli organi di stampa. Ritiene infatti l'onorevole interrogante che, all'interno dell'Agenzia, vi siano numerose professionalità idonee a ricoprire il predetto incarico e che, pertanto, non sia necessario ricorrere a professionalità esterne.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente quanto segue.

In merito a tale problematica, occorre anzitutto premettere che, in base all'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rientra nella competenza piena e nella responsabilità esclusiva del Direttore dell'Agenzia sottoporre alla valutazione del Comitato di gestione dell'Agenzia stessa le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.

Nello specifico, si fa presente che i dirigenti di vertice interni dell'Agenzia che, per le competenze professionali e l'esperienza pregressa, sarebbero potenzialmente adatti ad essere valutati per la preposizione all'incarico in parola non possono essere attualmente distolti dai delicati incarichi che svolgono – in base ad articolati piani di avvicendamento già in precedenza deliberati – presso strutture regionali di particolare rilievo, anche per i risultati operativi attesi già nell'anno e direttamente legati all'attività gestionale

dei titolari stessi di tali posizioni. Si tratta, infatti, di incarichi che richiedono necessariamente un'approfondita conoscenza pratica delle dinamiche operative delle strutture periferiche e delle loro caratteristiche funzionali, conoscenza necessariamente acquisibile solo grazie a una lunga esperienza maturata all'interno stesso dell'Agenzia.

È per questi motivi che il Comitato di gestione ha ravvisato la necessità di individuare per l'attribuzione dell'incarico in questione una professionalità esterna all'Agenzia, di alto profilo per la preparazione tecnica, l'esperienza particolarmente qualificata nello svolgimento di attività legate al controllo fiscale, il possesso di elevate doti manageriali e di capacità di coordinamento, indirizzo e programmazione strategica dimostrate in posizioni di responsabilità ai massimi livelli in realtà organizzative di primaria rilevanza, sia pubbliche che di natura imprenditoriale.

Tali caratteristiche sono pienamente possedute dal dottor Lampone: questi, infatti, è laureato in giurisprudenza e in economia e commercio, è abilitato alle professioni di avvocato e di dottore commercialista ed ha maturato una vasta e diversificata esperienza professionale prima come Ufficiale della Guardia di Finanza in attività di indagini di polizia tributaria e poi alla guida della Funzione fiscale di Trenitalia s.p.a., nonché in qualità di Responsabile della funzione di *Audit* presso la stessa Trenitalia s.p.a. e successivamente, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, quale responsabile dei controlli e dell'*Audit*.

In relazione a tali caratteristiche l'attribuzione dell'incarico affidato al dottor Lampone rientra a pieno titolo nella logica naturale dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come ulteriormente specificata dall'articolo 63 comma 21-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 322. La *ratio* di tale normativa non è dettata, infatti, da esigenze di carattere eccezionale imposte da situazioni anormali o perfino di emergenza, ma si configura come approccio di tipo ordinario, e quindi assolutamente fisiologico, al problema di rafforzare e ammodernare le pubbliche Amministrazioni anche attraverso l'immissione mirata al loro interno di professionalità di particolare spicco per l'esperienza e la competenza maturata in altri importanti contesti lavorativi e in grado quindi di apportare — specie in posizioni dirigenziali di vertice — reale innovazione e arricchire così l'organizzazione pubblica in cui vengono a inserirsi, valorizzando di riflesso — per le sinergie e i processi di apprendimento reciproco che attivano (con riguardo a dinamiche di questo tipo si parla in letteratura di *cross fertilization*) — le professionalità già presenti nei quadri organici

delle Amministrazioni, che traggono importanti opportunità di crescita dall'abbattimento di barriere culturali fra settori spesso considerati in opposizione tra loro, come il settore privato e quello pubblico, e fra i quali va invece favorita la permeabilità quale fattore critico di modernizzazione organizzativa. La storia dell'Agenzia testimonia, fin dalla sua attivazione, che questi innesti oculati di alto valore professionale e manageriale raggiungono lo scopo cui sono normalmente preordinati e contribuiscono in modo assai significativo a innalzare il livello di funzionalità complessiva dei servizi dell'organizzazione, accrescendone il prestigio e l'autorevolezza nell'interesse dell'organizzazione stessa e di tutti coloro che vi lavorano.

Nel formulare tali considerazioni, si ritiene infine che quanto deliberato dall'Agenzia circa il conferimento dell'incarico di cui trattasi debba essere valutato tenendo ferma la distinzione fondamentale tracciata dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e precisamente dall'articolo 4, tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, proprie degli organi di governo, e atti di gestione di esclusiva responsabilità direttoriale.

ALLEGATO 3

5-07965 Lo Monte e Zeller: Decisioni dei comuni relative alla modifica dell'aliquota di base dell'IMU in relazione all'effettiva utilizzazione dell'immobile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in tema di determinazione delle aliquote IMU da parte dei comuni.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze evidenzia che nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 è stato precisato che i comuni possono manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.

È stato, al contempo, chiarito che tale manovra deve comunque tenere conto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, ai quali sembra che possa essere ricondotto il principio dell'effettiva utilizzazione dell'immobile.

Tale assunto deriva anche dalla considerazione che l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dispone in relazione alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale delle agevolazioni legate proprio all'effettiva utilizzazione dell'immobile per uno scopo specifico, ritenuto meritevole di tutela da parte del legislatore.

Si deve, tuttavia, sottolineare che le disposizioni regolamentari che introducono diversificazioni di aliquote, basate sul criterio in esame devono essere comunque valutate caso per caso e che l'eventuale sindacato di legittimità spetta esclusivamente ai competenti organi giurisdizionali chiamati a decidere sulla conformità alla legge dei provvedimenti dei singoli enti locali.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, professore Francesco Profumo, sulle problematiche concernenti l'avvio dell'anno scolastico 2012-2013, con particolare riferimento allo svolgimento del preannunciato concorso per il reclutamento dei docenti (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 55

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni del settore nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale 56

AUDIZIONI

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, professore Francesco Profumo.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, professore Francesco Profumo, sulle problematiche concernenti l'avvio dell'anno scolastico 2012-2013, con particolare riferimento allo svolgimento del preannunciato concorso per il reclutamento dei docenti.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la

trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il Ministro Francesco PROFUMO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una nota sui medesimi temi.

Intervengono quindi, per formulare domande e osservazioni, i deputati Pierfelice ZAZZERA (IdV), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), Elena CENTEMERO (PdL), Maria COSCIA (PD), Paola GOISIS (LNP), Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) e Manuela GHIZZONI, *presidente*.

Risponde ai quesiti formulati il Ministro Francesco PROFUMO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, autorizza la pubblicazione del documento pre-

disposto dal Ministro in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia quindi il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 settembre 2012.

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni del settore nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 16.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	57
ALLEGATO (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	59

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.15.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, comunica che non sono ancora pervenuti i pareri sul provvedimento in titolo da parte di talune Commissioni, le cui sedute in sede consultiva sono ancora in corso. Avverte, pertanto, che — in attesa dell'espressione dei predetti pareri — occorre sospendere la seduta, che riprenderà alle 12.30.

La seduta, sospesa alle 11.20, è ripresa alle 12.30.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, comunica che sono pervenuti i pareri espressi dalle competenti Commissioni sul testo unificato delle proposte di legge in esame: la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso un parere favorevole con osservazioni, la II Commissione (Giustizia) ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazione, la V Commissione (Bilancio) ha formulato un nulla osta e la VI Commissione (Finanze) ha espresso un parere favorevole con osservazione.

Fa presente, pertanto, di avere predisposto taluni emendamenti diretti a recepire i rilievi contenuti nei citati pareri unitamente a talune correzioni di natura formale (*vedi allegato*), precisando che l'unica condizione che al momento non è stato possibile recepire è quella contenuta nel parere della II Commissione, che fa riferimento alla previsione di un regime speciale di recesso da applicare ai contratti che non siano di lavoro subordinato: su tale questione, dunque, gli opportuni approfondimenti potranno essere svolti nella successiva fase di discussione in Assemblea.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene che la condizione della II Commissione, testé richiamata dal relatore, possa essere rece-

pita con una norma che preveda che, per i rapporti che non siano di lavoro subordinato, le modalità di recesso sono indicate nell'ambito del contratto individuale.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, preso atto della proposta del deputato Cazzola, ritiene comunque preferibile affrontare la questione in una fase successiva, al fine di approfondirne meglio tutti i possibili aspetti problematici.

Lucia CODURELLI (PD), nel rilevare che, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione della seduta, si registra un'insufficiente presenza numerica di deputati appartenenti a gruppi diversi da quello del Partito Democratico, si domanda se non sia più opportuno attendere gli altri componenti della Commissione, al momento assenti.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.35, è ripresa alle 12.40.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, rileva che vi sono le condizioni per pro-

seguire nell'esame del provvedimento in titolo e degli emendamenti da lui presentati.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 1.10, 2.10, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, prende atto che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Moffa il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2438 e 5382, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola).**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: hanno diritto a essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato *con le seguenti:* possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato.

1. 10. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, i membri del Parlamento non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado.

2. 10. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza dei relativi membri del Parlamento nonché l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, nei limiti delle somme previste a tal fine dalle deliberazioni degli

Uffici di Presidenza di Camera e Senato *con le seguenti:* le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori, nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi.

3. 10. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso.

3. 11. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento provvede all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali di cui al comma 1, senza assumere la veste di sostituto d'imposta del collaboratore ai sensi degli articoli 23, 29 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. 12. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermi restando i limiti di cui al comma 1, i membri del Parlamento possono avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico.

3. 13. Il Relatore.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	61
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 Valducci (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07967 Binetti: Accelerazione del processo di revisione delle linee guida sull'autismo	62
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	69
5-07968 Livia Turco: Iniziative volte a garantire la piena e completa attuazione della legge sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	62
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	71
5-07969 Barani: Iniziative volte ad evitare che la digitalizzazione dei dati sanitari comporti nuovi costi per i cittadini	63
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	72

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
AVVERTENZA	67

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.15.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, poiché i lavori dell'Assemblea si sono conclusi

anticipatamente rispetto a quanto ipotizzato, propone, al fine di consentire al sottosegretario Cardinale di giungere in Commissione per lo svolgimento delle *question-time*, un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito all'esame in sede consultiva della proposta di legge n. 5361, quindi allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ed, infine, all'esame in sede referente del disegno di legge n. 5440.

La Commissione concorda.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

Nuovo testo C. 5361 Valducci.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2012.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, come preannunciato nella seduta di ieri, propone di esprimere un parere favorevole con un'osservazione, tesa a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di reintrodurre nel testo del provvedimento, nel prosieguo dell'*iter* del medesimo, una disposizione volta a potenziare le procedure per l'accertamento del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, data la rilevanza che tale tema assume nell'ambito della disciplina relativa alla sicurezza stradale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 11.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 11.50.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Ricorda inoltre che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto e che all'illustrazione segue la risposta del Governo, per non più di tre minuti, e la replica dell'interrogante, per non più di due minuti.

5-07967 Binetti: Accelerazione del processo di revisione delle linee guida sull'autismo.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando in particolare l'esigenza di imprimere un'accelerazione al processo di revisione delle linee guida sull'autismo del 2011 che, basandosi su di un determinato metodo, di tipo comportamentale – *Applied behaviour intervention* (ABA) – finiscono per recare danni concreti alle famiglie e alle istituzioni che seguono metodi diversi.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, ritenendo che il Ministro della salute dovrebbe assumere una posizione pubblica nei confronti del documento diffuso dall'Istituto superiore di sanità in cui si esclude l'efficacia dei metodi terapeutici diversi dall'ABA.

5-07968 Livia Turco: Iniziative volte a garantire la piena e completa attuazione della legge sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Livia TURCO (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che la XII Commissione è particolarmente sensibile al tema dell'attuazione della legge sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, come ha dimostrato anche con la risoluzione approvata il 3 luglio scorso, a conclusione del dibattito sulla relazione del Ministro della salute concernente lo

stato di attuazione di tale legge con riferimento all'anno 2011.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Livia TURCO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta in cui si da conto dei progressi fatti, auspicando altresì che possa essere data piena attuazione alla legge n. 38 del 2010, con specifico riferimento al tema della formazione del personale preposto all'erogazione delle cure palliative e della terapia del dolore.

5-07969 Barani: Iniziative volte ad evitare che la digitalizzazione dei dati sanitari comporti nuovi costi per i cittadini.

Lucio BARANI (Pdl), illustrando l'interrogazione in titolo, chiede al rappresentante del Governo quali iniziative il Ministro intenda assumere al fine di evitare che la digitalizzazione dei dati sanitari sia realizzata imponendo costi aggiuntivi ai cittadini.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucio BARANI (Pdl), replicando, si dichiara insoddisfatto in quanto ritiene che sia un dovere delle regioni realizzare la digitalizzazione dei dati sanitari senza imporre nuove tasse ai cittadini.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2012.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che, a seguito di quanto è emerso nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi nella giornata di ieri, in considerazione della particolare complessità del provvedimento in titolo, la presidenza della XII Commissione ha assunto la decisione di nominare un secondo relatore, nella persona dell'onorevole Livia Turco.

Da, quindi, la parola all'onorevole Turco, affinché possa formulare le proprie considerazioni in merito al provvedimento di cui è divenuta relatrice, insieme all'onorevole Barani.

Livia TURCO (PD), *relatore*, mostra apprezzamento per il fatto che il decreto-legge in oggetto affronti il tema della tutela della salute nell'ambito delle politiche di sviluppo del Paese. In un momento così difficile per l'Italia, prendersi cura della salute delle persone, a partire da quelle più fragili come le persone anziane o quelle affette da malattie rare o disabilità gravi, valorizzare le professionalità mediche e le professioni sanitarie, promuovere la sicurezza delle cure, costruire finalmente il secondo pilastro della sanità attraverso la riorganizzazione della medicina territoriale costituisce una scelta di

responsabilità e di lungimiranza. Un approccio di questo tipo è, a suo avviso, particolarmente apprezzabile e, pertanto, va sostenuto. Attraverso il decreto-legge in esame sono state effettuate scelte importanti, per certi versi ineludibili, che s'intende valorizzare, ma non per questo si può nascondere il contesto di difficoltà nell'ambito del quale tale provvedimento si inserisce.

Fa riferimento, in particolare, alla riduzione per il 2012 delle risorse per il Fondo sanitario nazionale di ben un miliardo di euro ed al dissenso espresso dalle regioni sul provvedimento in esame.

Rileva come l'esperienza dimostri che solo attraverso una forte e solida alleanza istituzionale, solo attraverso la condivisione da parte delle regioni si può realizzare un'azione efficace.

Dunque, esprime fin dalla fase iniziale dell'esame del provvedimento la profonda preoccupazione per la rottura che si è verificata su questo punto tra Governo e regioni, sollecitando il Governo a creare le condizioni perché si ricostruisca un'azione convergente e condivisa con le regioni.

Sottolinea che senza un'azione convergente tra Governo e regioni, senza una valutazione credibile delle risorse, le riforme si infrangono e si riducono ad essere « leggi manifesto ». A suo avviso, va assolutamente scongiurato il rischio di esporre un progetto così ambizioso ed urgente di riforma del sistema sanitario per poi ridursi ad un insieme di annunci.

Ricorda che l'onorevole Barani, nella sua relazione, ha esaminato con puntualità il contenuto dei singoli articoli, ragion per cui in questa sede preferisce limitarsi a sottolineare gli aspetti che considera più rilevanti o problematici e ad indicare fin da ora una griglia di proposte di modificazione a migliorare il testo del provvedimento.

Rileva quindi come la riorganizzazione della medicina territoriale, per garantire la continuità assistenziale e l'integrazione con la specialistica ambulatoriale attraverso l'associazionismo dei medici di famiglia e l'integrazione tra prestazioni offerte dai medici di famiglia, i medici della

continuità assistenziale, i medici della guardia medica, gli specialisti ambulatoriali, i pediatri – cui ritiene sia opportuno aggiungere gli infermieri e promuovere il collegamento con i servizi sociali – previsto dall'articolo 1, sia un processo avviato in molte regioni secondo modelli differenti, che ha portato in talune realtà a sperimentare le cosiddette « Case della Salute ».

Reputa importante che ci sia una norma di indirizzo che acceleri e renda omogeneo sul territorio nazionale questo processo, reso tanto più urgente dopo il provvedimento sulla cosiddetta « *spending review* » che ha imposto una riduzione dei posti letto e dell'assistenza ospedaliera, demandando poi alle regioni la definizione delle modalità organizzative più congrue rispetto al proprio territorio, e affidando alla legislazione nazionale il compito di realizzare una maggiore integrazione di tutte le categorie professionali operanti con il Servizio sanitario nazionale. Infatti, il medico di famiglia, figura cruciale del sistema, potrà svolgere la sua funzione di presa in carico del paziente solo attraverso un lavoro di squadra e di *équipe* con le altre professioni.

I cittadini, specialmente le persone con problemi di cronicità, devono essere presi in carico all'interno di un percorso di cura e assistenza unitario. Le molteplici risposte di cui necessita un problema così complesso – risposte mediche, sociali ed economiche – non devono essere composte insieme dal paziente o dalla sua famiglia, ma devono entrare tutte in una modalità di presa in carico globale, attraverso sportelli unici ed *équipe* multidisciplinari. Questo è uno degli obiettivi fondamentali perseguiti attraverso il decreto-legge in oggetto.

Rileva inoltre che l'articolo 1 prevede che l'organizzazione del sistema delle cure primarie debba avvenire « nei limiti delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ». Come è noto sulla base dell'esperienza di regioni come la Toscana, l'Emilia ed il Veneto, l'investimento nella medicina territoriale realizza nel medio e lungo pe-

riodo una riduzione di spesa. Ma l'avvio del processo riformatore comporta investimenti in tecnologie, strutture, professionalità che difficilmente possono essere sostenuti con una sola azione di riconversione, riallocazione e riutilizzo delle risorse.

La relazione tecnica specifica, con riferimento all'articolo 1, come l'unico risparmio derivi dal fatto di evitare in alcune fasce orarie (24-8) la sovrapposizione fra servizi d'emergenza 118 e continuità assistenziale della medicina territoriale. Rilevato che si tratterebbe di un risultato troppo modesto, evidenzia la necessità di creare le condizioni per rendere effettivo l'articolo 1, con il contributo di tutti ed ascoltando i suggerimenti che deriveranno dalle audizioni previste. Preannuncia che su questo punto, in particolare, intende formulare degli emendamenti.

Evidenzia poi la disposizione di cui all'articolo 3, relativo alla responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, considerandola una norma di grande rilievo. Favorire una relazione di fiducia tra medico e paziente, combattere la medicina difensiva, è una priorità delle politiche della salute. Per questo ritiene utile cogliere l'occasione offerta da questo decreto-legge per dare una risposta più esaustiva al problema, secondo le linee contenute nel disegno di legge in cui si affronta questo tema, attualmente in corso di esame al Senato, condiviso tra tutte le forze politiche e le professioni sanitarie. Fa presente che sul punto l'onorevole Barani nella sua relazione ha indicato una soluzione interessante, intorno alla quale si può realizzare una convergenza, nell'ottica della predisposizione di un testo condiviso.

Valuta poi come molto positivo l'articolo 4 relativo al governo clinico, in cui vengono introdotte misure di trasparenza nella nomina dei direttori generali, dei dirigenti medici e sanitari e per il coinvolgimento delle professioni sanitarie al governo del sistema. In tale articolo sono state recepite diverse proposte presentate dal gruppo del Partito democratico nel

corso di questa legislatura e già previste nel provvedimento recante: « Norme per la qualità e la sicurezza delle cure », collegato alla legge finanziaria del 2008.

Ritiene, in particolare, che l'articolo 4 possa essere arricchito e completato prevedendo strumenti e procedure per la valutazione degli esiti e della qualità del sistema sanitario che, nonostante iniziative regionali lodevoli, costituisce una grave carenza nel nostro sistema. A suo giudizio, dovrebbe essere soppressa quella parte della disposizione che prevede la possibilità di non confermare l'incarico al dirigente medico e sanitario che ha conseguito una valutazione positiva del suo operato sulla base dell'articolo 9, comma 32 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Un altro tema considerato di particolare importanza è quello relativo all'aggiornamento dei Livelli Essenziali d'Assistenza (LEA), di cui all'articolo 5 del provvedimento.

Ricorda che nel corso del suo operato in qualità di Ministro della salute aveva dedicato un grande impegno per favorire l'aggiornamento del decreto relativo ai livelli essenziali di assistenza, che costituisce il cuore del diritto alla salute. Il decreto, contenente misure innovative importanti la cui attuazione era connessa ad un incremento delle risorse finanziarie, fu rimosso a causa della riduzione delle risorse in favore del Sistema sanitario nazionale da parte dei Governi successivi. Ricorda quindi come negli ultimi anni, stando all'opposizione, il Partito democratico abbia insistito con determinazione affinché il Governo procedesse a tale aggiornamento. Esprime dunque la propria soddisfazione nel leggere il testo di una norma che preveda che tale aggiornamento avvenga entro una data certa – dicembre 2012 – e che preveda come priorità la riformulazione dell'elenco delle malattie croniche, delle malattie rare e le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia. Ritiene che l'aggiornamento dei LEA non sia solo un'azione aggiuntiva ma che costituisca una rivisitazione delle prestazioni assistenziali per garantire il di-

ritto alla salute. Esistono anche i LEA « obsoleti » in quanto definiti in base a una valutazione superata dei bisogni di salute, contenenti cure inappropriate e che, pertanto, vanno cancellati, al fine di lasciare spazio ai nuovi bisogni di salute e alle prestazioni necessarie. Tra questi ultimi segnala, come priorità, l'aggiornamento del nomenclatore tariffario degli ausili delle protesi e l'analgesia epidurale.

Poiché la definizione dei LEA deve essere condotta in relazione alla valutazione delle risorse necessarie, auspica che questo avvenga al più presto e che costituisca la base per siglare il nuovo Patto della salute al quale la discussione e l'approvazione del decreto in esame deve dare un contributo prezioso.

Carmine Santo PATARINO (FLP), riservandosi di intervenire sul merito del provvedimento nel corso del prosieguo dell'*iter*, in questa fase si sofferma in particolare su alcune disposizioni, tra cui quella dell'articolo 4, concernente il governo clinico. Ricorda come il dibattito svoltosi presso la XII Commissione sul disegno di legge A.C. 278 e abbinate, in materia di governo delle attività cliniche, sia stato particolarmente ampio e complesso e come da tale discussione sia scaturito un primo testo, approvato all'esame in Assemblea e quindi rinviato in Commissione e come, a seguito di tale rinvio, sia stato elaborato un nuovo testo, il cui esame in sede referente si è concluso. Ricorda, in particolare, di aver sempre sostenuto il principio del concorso per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura ospedaliera, mentre nel predetto testo licenziato dalla Commissione si prevede che il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla commissione, con l'obbligo di motivarne la scelta.

Reputa poi positivo il fatto che il decreto-legge in esame affronti il tema della ludopatia, fenomeno che coinvolge un numero crescente di persone, specialmente tra le fasce giovanili della popolazione.

Ricordando la definizione data dal Ministro Balduzzi al decreto in oggetto, come atto « di manutenzione straordinaria », evidenzia come, a suo avviso, esso costituisca un'occasione importante, da non lasciarsi sfuggire. A questo proposito, rileva che è sicuramente importante che si realizzi un'azione di convergenza tra Governo e regioni, come precisato dall'onorevole Turco nella sua relazione introduttiva, ma che l'obiettivo principale da perseguire sia quello della realizzazione di un livello di tutela della salute più elevato, abbattendo le significative differenze esistenti tra le varie regioni per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Vincenzo D'ANNA (PT), rileva che il decreto-legge emanato dal Governo reca interventi concernenti una sanità che versa in condizioni disastrose, in quanto agli elevati costi sostenuti non corrisponde affatto la qualità delle prestazioni erogate.

Accade poi che il pagamento di talune prestazioni sia posto a carico dei pazienti in alcune regioni piuttosto che in altre, ciò che richiederebbe una revisione del numero e della tipologia degli interventi.

Per quanto riguarda specificamente la cosiddetta « assistenza h24 », rileva come risulti inspiegabile l'esclusione delle strutture sanitarie private accreditate, il cui coinvolgimento consentirebbe significativi risparmi conseguenti all'utilizzazione della strumentazione a disposizione delle strutture medesime.

Rileva inoltre la necessità di aggiornare tutti i nomenclatori tariffari, e non solo quelli espressamente richiamati dall'onorevole Turco.

Anticipa altresì l'intenzione di presentare un emendamento al provvedimento in esame che preveda l'istituzione di un Osservatorio sui prezzi delle prestazioni sanitarie, non comprendendo la ragione per cui presso il Ministero della salute esistono osservatori di tutti i tipi, ma non sulle tariffe e sui costi sanitari.

Gero GRASSI, *presidente*, fa notare all'onorevole D'Anna come, a suo avviso, non sia corretto parlare di una « sanità

disastrosa » con riferimento all'esperienza italiana che, al di là dei disavanzi venutisi a creare, costituisce comunque un modello invidiabile e preso come riferimento anche da parte di altri Paesi, per il suo carattere universalistico.

Vincenzo D'ANNA (PT) precisa che nel suo intervento si riferiva ad una situazione disastrosa dal punto di vista specificamente economico.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.

C. 4269 D'Anna.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 Valducci.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 5361 Valducci, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintrodurre nel testo del provvedimento, nel prosieguo dell'*iter* del medesimo, una disposizione volta a potenziare le procedure per l'accertamento del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, data la rilevanza che tale tema assume nell'ambito della disciplina relativa alla sicurezza stradale.

ALLEGATO 2

5-07967 Binetti: Accelerazione del processo di revisione delle linee guida sull'autismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al *question time* in esame, facendo un seguito alle valutazioni già rese a questa Commissione in data 25 gennaio 2012, in occasione di una specifica Audizione dedicata ai disturbi dello spettro autistico e alle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità.

Le linee guida non sono prescrizioni ma consistono in raccomandazioni per la pratica clinica, ricavate dai dati scientifici prodotti dalla letteratura internazionale, secondo una prestabilita metodologia di ricerca basata sulle evidenze, condivisa con molte altre autorevoli agenzie di salute internazionali, come il National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, UK) e lo Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN).

Pertanto, dal punto di vista metodologico le linee guida sono frutto di un'analisi e di una sintesi, obiettiva, riproducibile e trasparente delle evidenze scientifiche pubblicate a livello internazionale nel periodo di riferimento.

Il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) ha elaborato la «Linea guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva». In particolare, la linea guida si è sviluppata attraverso la costituzione di un gruppo multidisciplinare di esperti (indicati dalle società scientifiche e associazioni di professionisti che operano nel campo), formato da tutte le figure professionali coinvolte nell'assistenza dei disturbi dello spettro autistico (il farmacologo, lo psicologo, il pediatra, il neuropsichiatra, il medico di medicina generale, il logopedista, il terapeuta della neuro e psicomotricità, l'epidemiologo e il metodologo delle linee guida) nonché dai

rappresentanti delle maggiori Associazioni dei familiari. La linea guida ha avuto, in particolare, l'obiettivo di rispondere a quesiti relativi agli interventi farmacologici e non farmacologici/dietetici proposti in letteratura per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, con particolare riguardo a valutazione di efficacia, tempi di inizio, durata e intensità, e appropriatezza per specifiche tipologie di disturbi dello spettro autistico (DSA) e/o comorbidità. Sono stati quindi stabiliti i criteri per l'inclusione degli studi pubblicati presenti nelle quattro principali banche dati della letteratura biomedica internazionale (Medline, Embase, PsychInfo, Cochrane Library). Sono state quindi formulate raccomandazioni che fossero in grado di sintetizzare le evidenze presenti nella letteratura scientifica alla data dell'aprile 2010.

I programmi di intervento cosiddetti « comportamentali » sono finalizzati a modificare il comportamento generale per renderlo funzionale ai compiti della vita di ogni giorno (alimentazione, igiene personale, capacità di vestirsi) e tentano di reindirizzare i comportamenti indesiderati.

La linea guida ha segnalato un *trend* di efficacia a favore di altri programmi di intervento strutturati a supporto della comunicazione e delle competenze sociali o riferibili ad un approccio evolutivo, effettuati nell'ambiente di vita del bambino.

Per quanto riguarda la dietoterapia mirata, in mancanza di evidenze conclusive nella letteratura scientifica la Linea Guida raccomanda che, in attesa di studi che ne valutino l'efficacia, la dieta venga

adottata solo quando il bambino con DSA presenti allergie o intolleranze alimentari accertate, così come avviene per i bambini senza DSA. Per quanto riguarda la musicoterapia, in analogia a quanto già indicato dalla Linea Guida del SIGN, il panel ha ritenuto che le prove scientifiche esistenti non fossero sufficienti a formulare una raccomandazione sull'utilizzo della musicoterapia nei disturbi dello spettro autistico. Per entrambe le terapie si tratta perciò di un parere interlocutorio, che rimanda la valutazione e l'eventuale raccomandazione (favorevole o contraria) al momento in cui siano stati effettuati e pubblicati studi che accertino l'efficacia o l'inefficacia delle terapie sopra indicate.

Concludo dicendo, come ho già avuto modo di osservare in data 25 gennaio

2012, che il Ministero della salute, per le funzioni istituzionali cui è preposto e nel rispetto anche del disagio delle famiglie dei pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico, se ancor prima del 2015 emergessero nuove evidenze scientifiche, si dichiara pronto ad anticipare la fase di aggiornamento delle linee guida e della eventuale revisione delle raccomandazioni.

Da ultimo, si osserva che non sono previsti futuri provvedimenti circa potenziali specifici comportamenti del personale sanitario, atteso che trattasi di raccomandazioni che diventano uno strumento per il medico che, in base alla sua competenza ed esperienza, potrà decidere in che misura i comportamenti raccomandati si applichino al caso particolare.

ALLEGATO 3

5-07968 Livia Turco: Iniziative volte a garantire la piena e completa attuazione della legge sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo in esame si osserva quanto segue.

L'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38 « Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore », come è noto, ha previsto l'emana-zione di provvedimenti attuativi della legge stessa, che di seguito si elencano.

In data 25 luglio 2012 è stata sancita in sede di Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato e le Regioni l'intesa previ-sta dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 38, che, su proposta del Ministro della Salute, definisce i requisiti minimi e le mo-dalità organizzative necessari per l'accredi-tamento delle strutture di assistenza ai ma-lati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domici-liari presenti in ciascuna regione.

L'intesa così sancita ha permesso di definire in modo univoco gli standard quantitativi e qualitativi che le strutture facenti parte delle tre reti assistenziali dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al paziente pediatrico devono possedere per potere essere accreditate all'interno del sistema integrato di presa in carico e di assistenza al malato.

L'intesa siglata costituisce il prerequi-sito propedeutico per la stesura dell'ac-cordo previsto dall'articolo 5 comma 2 della legge n. 38 del 2010.

Il Ministero sta perfezionando il testo che individua l'elenco esaustivo dei pro-fessionisti abilitati ad operare nelle reti assistenziali attraverso percorsi formativi univoci, tenendo conto, inoltre, sia del percorso curriculare effettuato sia del-l'esperienza maturata all'interno delle

strutture di assistenza al malato affetto da patologia cronica o al paziente nella fase di terminalità.

Parallelamente, in data 4 aprile 2012, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, ha emanato cinque decreti che istituiscono i master di II livello per i medici di cure palliative, master di alta formazione e qualificazione per i medici specialisti in terapia del dolore, master dedicati ai medici che opereranno nella rete assistenziale rivolta al paziente pe-diatrico; e due ulteriori master rivolti alle altre figure professionali previste all'in-terno delle reti, rispettivamente rivolti agli psicologi e agli infermieri.

Come è noto, il master universitario di Alta formazione e qualificazione è l'unico percorso con il quale è possibile consentire a specialisti e personale, che ha acquisito conoscenze e competenze sul posto di lavoro, di perfezionare il proprio bagaglio culturale e professionale. Sono attivati dalle Facoltà di medicina e chirurgia con esperienza in cure palliative e terapia del dolore in quanto sedi di specializzazioni, master o corsi *post lauream* in terapia del dolore o cure palliative.

Da ultimo, si comunica che sono state inserite le tematiche della terapia del do-lore e delle cure palliative nel programma ECM dell'anno 2012, in attuazione dell'ar-ticolo 8 comma 2; ed è stato predisposto un documento riguardante la formazione del volontariato, condiviso in sede di Com-missione nazionale per l'attuazione dei principi contenuti nella legge n. 38 del 15 marzo 2010.

ALLEGATO 4

5-07969 Barani: Iniziative volte ad evitare che la digitalizzazione dei dati sanitari comporti nuovi costi per i cittadini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione sollevata, si comunica che l'Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana ha precisato che con la Delibera di Giunta Regionale n. 753 del 10 agosto 2012 sono state introdotte misure integrative di compartecipazione alla spesa sanitaria, quali il contributo richiesto sulla digitalizzazione delle prestazioni di diagnostica per immagini.

Lo sviluppo tecnologico delle procedure di diagnostica attraverso la digitalizzazione, consentirà passi avanti fondamentali in termini di fruibilità dei referti. Occorre quindi uno sforzo economico, che determina la compatibilità con la nuova richiesta di compartecipazione: in questo quadro si inserisce l'iniziativa in esame intrapresa dalla Regione Toscana.

Il contributo è legato non alla consegna del supporto informatico contenente il referto diagnostico, ma all'intero percorso di digitalizzazione, incluse le fasi di archiviazione e produzione.

Vale la pena comunque di segnalare che il contributo alla digitalizzazione nell'ambito delle prestazioni eseguite in Pronto Soccorso, è richiesto solo nei casi in cui l'accesso non sia seguito dal ricovero (nel 2011, circa il 40 per cento del totale degli accessi).

Inoltre, le prestazioni erogate nell'ambito dei programmi di screening regionali e per la diagnosi precoce dei tumori sono escluse dal contributo alla digitalizzazione, ed il contributo al percorso di digitalizzazione non resta attribuito alle strutture private, in quanto il privato convenzionato restituisce il contributo incassato.

L'Assessorato assicura che saranno, inoltre, predisposti interventi utili alla migliore gestione di quelle categorie di cittadini che si trovano ad affrontare importanti percorsi sanitari, scontando condizioni di particolare disagio socio-economico.

Nel merito del quesito posto, per i profili di competenza del Ministero della salute si osserva che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 all'articolo 3 pone la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente, per le quali compete alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello stato.

In questo quadro normativo, come è noto, s'inserisce la legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, recante provvedimenti urgenti in materia di spesa sanitaria che, oltre a dettare disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria stabilisce, all'articolo 4 comma 3, che: «...gli eventuali disavanzi di gestione... sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione anche di misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa.

Per tale aspetto si può concludere, pertanto, che le scelte adottate dalla Regione Toscana possano considerarsi in linea con la vigente normativa di attuazione del federalismo fiscale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale (<i>Deliberazione di una variazione del programma e di una proroga del termine</i>)	73
AVVERTENZA	73

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 20 settembre 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta inizia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

(Deliberazione di una variazione del programma e di una proroga del termine).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, acquisita l'intesa del Presidente della Camera, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale con le audizioni di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, della Casartigiani, della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), della Confartigianato, della Confcommercio, della Confesercenti, di

DIGIT P.A., nonché di prorogare dal 30 settembre 2012 al 28 febbraio 2013 il termine per la sua conclusione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la variazione del programma dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal Presidente, nonché la proroga del termine.

La seduta termina alle 9.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 – Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Nuovo testo unificato C. 55 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed osservazioni</i>)	19
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	23
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	25

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	27
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	31

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07958 Ferranti: Problematiche relative ai lavoratori in cassa integrazione e in mobilità destinati agli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Roma	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	32
5-07959 Contento: Sul ritardo nell'attuazione della Banca dati nazionale del DNA	30
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	33
AVVERTENZA	30
<i>ERRATA CORRIGE</i>	30
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009. C. 5421 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009. C. 5422 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) ..	36
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	39
5-07961 Marinello: Sui criteri utilizzati nella revisione delle stime del gettito dell'IMU ...	39
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	41
5-07960 Marchi ed altri: Sulle conseguenze delle stime di gettito dell'IMU sull'equilibrio finanziario dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	39
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	43
5-07962 Ciccanti ed altri: Sulle stime del gettito dell'IMU per l'anno 2012 e sulla conseguente quantificazione dei trasferimenti dovuti agli enti locali dal Fondo sperimentale di riequilibrio	39
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	44
INTERROGAZIONI:	
5-07121 Maurizio Turco: Sui compensi eventualmente percepiti dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'emissione di moneta in euro dello Stato Città del Vaticano.	
5-07122 Maurizio Turco: Sul comitato misto previsto dalla Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano	40

VI Finanze

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Finanze del Parlamento danese 46

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07963 Bernardo: Effetti dell'istituzione della tassa di possesso sulle unità da diporto ... 46

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 51

5-07964 Fluvi: Nomina del dottor Salvatore Lampone a Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate 47

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 52

5-07965 Lo Monte e Zeller: Decisioni dei comuni relative alla modifica dell'aliquota di base dell'IMU in relazione all'effettiva utilizzazione dell'immobile 48

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 54

5-07966 Barbato: Iniziative per la riduzione della pressione tributaria 48

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5291, « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita » 50

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, professore Francesco Profumo, sulle problematiche concernenti l'avvio dell'anno scolastico 2012-2013, con particolare riferimento allo svolgimento del preannunciato concorso per il reclutamento dei docenti (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 55

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni del settore nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale 56

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola (*Seguito dell'esame e conclusione*) 57

ALLEGATO (Emendamenti del Relatore) 59

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 61

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 Valducci (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 62

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07967 Binetti: Accelerazione del processo di revisione delle linee guida sull'autismo ... 62

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 69

5-07968 Livia Turco: Iniziative volte a garantire la piena e completa attuazione della legge sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore 62

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 71

5-07969 Barani: Iniziative volte ad evitare che la digitalizzazione dei dati sanitari comporti nuovi costi per i cittadini	63
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	72
SEDE REFERENTE:	
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	63
AVVERTENZA	67
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale (Deliberazione di una variazione del programma e di una proroga del termine)	73
AVVERTENZA	73

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,80



16SMC0007130